SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 aprile 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del terzo comma della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Ministero della sanità

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 marzo 2001, n. **141.**

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere Italia-NATO per un emendamento integrativo all'articolo 4 dell'Accordo del 5 febbraio 1968, sui privilegi ed immunità del personale del Collegio di Difesa della NATO a Roma, effettuato a Bruxelles il 10 novembre 1993 ed il 28 aprile 1998, e successivo Scambio di lettere modificativo, effettuato a Bruxelles il 6 ottobre ed il 23 dicembre 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere Italia-NATO per un emendamento integrativo all'articolo 4 dell'Accordo del 5 febbraio 1968 sui privilegi ed immunità del personale del Collegio di Difesa della NATO a Roma, effettuato a Bruxelles il 10 novembre 1993 ed il 28 aprile 1998, e successivo Scambio di lettere modificativo, effettuato a Bruxelles il 6 ottobre ed il 23 dicembre 1999.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Scambi di lettere di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallo Scambio di lettere integrativo.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4633):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 25 maggio 2000.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 giugno 2000, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 19 luglio 2000.

Esaminato in aula e approvato il 4 ottobre 2000.

Camera dei deputati (atto n. 7347):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 ottobre 2000, con pareri delle commissioni I, IV, V e VI.

Esaminato dalla III commissione il 28 febbraio; 7 e 8 marzo 2001.

Esaminato in aula e approvato il 14 marzo 2001.

Rappresentanza Permanente d'Italia
presso il Consiglio Atlantico
Boulevard Léopold III
1110 Bruxelles

Brussels,

10 NOV. 1993 7822

Dear Mr. Secretary General,

I have the honor to refer to the talks that took place between representatives of the Italian Government and NATO, during which both parties acknowledged that the fiscal benefits granted to certain categories of officials and officers assigned to the NATO Defense College in Rome should also apply to the value added tax, in order to establish equivalency with the treatment accorded to NATO commands and organisms.

In this regard, both parties have deemed it necessary to draft the following amendment to Article 4 of the Agreement between Italy and the North Atlantic Treaty Organization concerning application to the officials of the NATO Defence College of Part IV of the Ottawa Convention of September 20, 1951, signed in Brussels on February 5, 1968 :

" All purchases of goods and services by NATO officials of grade A5 level or above, as well as by officers holding the rank of colonel or higher, belonging to the land, maritime and air forces of all states adhering to the North Atlantic Treaty and assigned to the NATO Defence College, as well as all imports of the same, are exempted from the VAT during the period of assignment of the said officials and officers serving at the NATO Defence College.

../..

H.E.Dr.Manfred Woerner
Secretary General of the
North Atlantic Council
B r u s s e l s

Such exemptions, which are not applicable to officials and officers of Italian nationality assigned to the NATO Defence College, shall be limited to purchases of goods and services amounting to more than Lit. 400,000 and exclusive of food products."

In consideration of the above, I have the honor to propose that, with NATO's consent, this letter and your reply to it constitute an agreement between the Italian Government and NATO, to enter into effect as of the date on which the parties are notified of the completion of the procedures for approval stipulated by the relevant dispositions.

Allow me to avail myself of this occasion to renew to you the expressions of my highest consideration.

(Giovanni JANNUZZI)
Permanent Representative
of Italy to the North
Atlantic Council

Rappresentanza Permanente d'Italia
presso il Consiglio Atlantico
Boulevard Léopold III
1110 Bruxelles

Bruxelles, 10 NOV. 1993

7822

Signor Segretario Generale,

Ho l'onore di riferirmi ai colloqui intercorsi fra rappresentanti del Governo Italiano e della NATO, nel corso dei quali entrambe le Parti hanno riconosciuto la necessità di estendere i benefici fiscali riconosciuti a determinate categorie di funzionari ed ufficiali appartenenti al Collegio di Difesa della NATO in Roma, anche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, onde consentirne l'equiparazione con i Comandi e gli Organismi NATO.

A questo riguardo, entrambe la Parti hanno considerato necessario porre in essere con la presente un emendamento integrativo all'art. 4 dell'Accordo tra l'Italia e l'Organizzazione del Trattato Atlantico per l'applicazione a funzionari ed ufficiali del Collegio di Difesa NATO del Titolo IV della Convenzione di Ottawa del 20 settembre 1951, firmato a Bruxelles il 5 febbraio 1968, che cosi' recita:

"Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti dei funzionari della NATO di grado A5 e superiore, nonche' degli ufficiali di grado di colonnello e superiore appartenenti alle forze terrestri, marittime ed aeree di ogni Stato parte del Trattato Nord Atlantico ed assegnati al Collegio di Difesa

../..

S.E. Manfred WOERNER
Segretario Generale dell'Organizzazione
del Trattato dell'Atlantico del Nord (NATO)
B r u x e l l e s

della NATO, nonche' le importazioni dai medesimi effettuate, non sono imponibili all'IVA durante il periodo di servizio prestato da detti funzionari ed ufficiali presso il Collegio di Difesa della NATO. Dette esenzioni, non applicabili ai funzionari ed ufficiali di nazionalità italiana assegnati al Collegio di Difesa della NATO, saranno riconosciute limitatamente agli acquisti di beni e servizi comportanti una spesa superiore alle 400.000 lire e con esclusione dei prodotti d'uso alimentare."

Premesso quanto sopra, ho l'onore di proporre, qualora la Sua Organizzazione concordi, che la presente lettera e la risposta che Ella vorra' inviarmi costituiscano un accordo tra il Governo Italiano e la NATO, che entrerà in vigore alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure di approvazione previste dai rispettivi ordinamenti.

Mi avvalgo dell'occasione per rinnovarLe l'assicurazione della mia piu' alta considerazione.
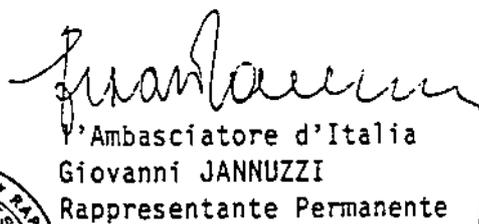
Firmato : L'Ambasciatore d'Italia
Giovanni JANNUZZI
Rappresentante Permanente
presso il Consiglio Atlantico

ORGANISATION DU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD

NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
SECRETARY GENERAL

BOULEVARD LÉOPOLD III
B-1110 BRUXELLES

SG/98/0413

28 April 1998

Dear Mr Gallucio,

I have the honour to refer to Ambassador Jannuzzi's letter dated 10 November 1993 which reads as follows:

"I have the honour to refer to the talks that took place between representatives of the Italian Government and NATO, during which both parties acknowledged that the fiscal benefits granted to certain categories of officials and officers assigned to the NATO Defence College in Rome should also apply to the value added tax, in order to establish equivalency with the treatment accorded to NATO commands and organisms.

In this regard, both parties have deemed it necessary to draft the following amendment to Article 4 of the Agreement between Italy and the North Atlantic Treaty Organization concerning application to the officials of the NATO Defence College of Part IV of the Ottawa Convention of September 20, 1951, signed in Brussels on February 5, 1968:

"All purchases of goods and services by NATO officials of grade A5 level or above, as well as by officers holding the rank of colonel or higher, belonging to the land, maritime and air forces of all states adhering to the North Atlantic Treaty and assigned to the NATO Defence College, as well as all imports of the same, are exempted from VAT during the period of assignment of the said officials and officers serving at the NATO Defence College.

Such exemptions, which are not applicable to officials and officers of Italian nationality assigned to the NATO Defence College, shall be limited to purchases of goods and services amounting to more than Lit. 400,000 and exclusive of food products."

In consideration of the above, I have the honour to propose that, with NATO's consent, this letter and your reply to it constitute an agreement between the Italian Government and NATO, to enter into effect as of the date on which the parties are notified of the completion of the procedures for approval stipulated by the relevant dispositions."

I am pleased to inform you of NATO's acceptance of said letter which, together with this reply, constitute an agreement which will enter into force on the date that both Parties will notify the completion of the procedures for approval as stipulated by the relevant provisions of both Parties.

Yours sincerely,
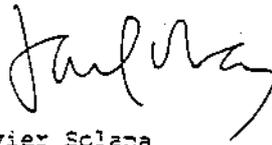
Javier Solana

Mr Alberto Galluccio
Chargé d'Affaires a.i.
Permanent Representation of Italy
on the North Atlantic Council

28 Aprile 1998

SG/98/0413

Gentile Dr. Galluccio,

ho l'onore di fare riferimento alla lettera dell'Ambasciatore Jannuzzi in data 10 novembre 1993, il cui testo è il seguente:

"Signor Segretario Generale,

ho l'onore di riferirmi ai colloqui intercorsi fra rappresentanti del Governo Italiano e della NATO, nel corso dei quali entrambe le Parti hanno riconosciuto la necessità di estendere i benefici fiscali riconosciuti a determinate categorie di funzionari ed ufficiali appartenenti al Collegio di Difesa della NATO in Roma, anche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, onde consentirne l'equiparazione con i Comandi e gli Organismi NATO.

A questo riguardo, entrambe le Parti hanno considerato necessario porre in essere con la presente un emendamento integrativo all'art. 4, dell'Accordo tra l'Italia e l'Organizzazione del Trattato Atlantico per l'applicazione a funzionari ed ufficiali del Collegio di Difesa NATO del Titolo IV della Convenzione di Ottawa del 20 settembre 1951, firmato a Bruxelles il 5 febbraio 1968, che così recita:

"Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti dei funzionari della NATO di grado A5 e superiore, nonché degli ufficiali di grado di colonnello e superiore appartenenti alle forze terrestri, marittime ed aeree di ogni Stato parte del Trattato Nord Atlantico ed assegnati al Collegio di Difesa della NATO, nonché le importazioni dai medesimi effettuate, non sono imponibili all'IVA durante il periodo di servizio prestato da detti funzionari ed ufficiali presso il Collegio di Difesa della NATO.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Dottor Alberto Galluccio
Incaricato d'Affari a.i.
Rappresentanza Permanente d'Italia
presso il Consiglio Atlantico
1110 Bruxelles

Dette esenzioni, non applicabili ai funzionari ed ufficiali di nazionalità italiana assegnati al Collegio di Difesa della NATO, saranno riconosciute limitatamente agli acquisti di beni e servizi comportanti una spesa superiore alle 400.000 lire e con esclusione dei prodotti d'uso alimentare."

Premesso quanto sopra, ho l'onore di proporre, qualora la Sua Organizzazione concordi, che la presente lettera e la risposta che Ella vorrà inviarmi costituiscano un accordo tra il Governo Italiano e la NATO, che entrerà in vigore alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure di approvazione previste dai rispettivi ordinamenti.

Mi avvalgo dell'occasione per rinnovarLe l'assicurazione della mia più alta considerazione".

Sono lieto di informarLa che la NATO ha accettato tale lettera, la quale, insieme alla presente risposta, costituisce un accordo, che entrerà in vigore alla data in cui entrambe le parti notificheranno l'avvenuto espletamento delle procedure di approvazione stabilite dalle Parti in base alle disposizioni in merito.

ORGANISATION DU TRAITÉ
L'ATLANTIQUE NORD

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
SECRETARY GENERAL

NORTH ATLANTIC
TREATY ORGANIZATION

BOULEVARD LÉOPOLD III
B-1110 BRUXELLES

SG(99)1425

6 October 1999

Dear Ambassador,

I have the honour to refer to the discussions that took place between Representatives of the Italian Government and NATO regarding the Agreement between the Government of the Italian Republic and the North Atlantic Treaty Organization concerning the application of Part IV of the Ottawa Agreement to the officials of the NATO Defence College dated 5 February 1968.

By Presidential Decree n° 1324 dated 29.12.1969, a Supplementary Agreement was concluded between NATO and Italy in order to implement Part IV of the Ottawa Agreement, namely the granting of privileges, immunities and facilities to the officials of the NATO Defence College.

Both Parties acknowledged that the fiscal benefits granted to certain categories of officials and officers assigned to the NATO Defence College in Rome should also apply to the value added tax, in order to establish equivalency with the treatment accorded to NATO commands and organisms.

An agreement has been reached concerning the following amendment to Article 4 of the Agreement between Italy and the North Atlantic Treaty Organization concerning the application to the officials of the NATO Defence College of Part IV of the Ottawa Convention of September 20, 1951, signed in Brussels on February 5, 1968:

« All purchases of goods and services by NATO officials of grade A5 level or above, as well as by officers holding the rank of colonel or higher, belonging to the land, maritime and air forces of all States adhering to the North Atlantic Treaty and assigned to the NATO Defence College, as well as all import of the same, are exempted from VAT during the period of assignment of the said officials and officers serving at the NATO Defence College.

Such exemptions, which are not applicable to officials and officers of Italian nationality assigned to the NATO Defence College, shall be limited to purchases of goods and services amounting to more than Lit. 500,000 or a different amount that may be decided, and exclusive of food products. »

Therefore, your letter n° 7822 dated 10 November 1993, which has been slightly amended by common agreement, and our reply will constitute an Agreement between the Italian Government and the North Atlantic Treaty Organization which will enter into force forthwith as of the date thereof.

I would like to thank you for the cooperative spirit which has directed our discussions and I express sincerely the hope that in a near future this amendment will enter into force.

Yours sincerely,
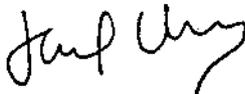
Javier Solana

His Excellency
Mr Amadeo de Franchis
Ambassador
Permanent Representative of Italy
to the North Atlantic Council

Rappresentanza Permanente d'Italia
presso il Consiglio Atlantico

L'Ambasciatore

Brussels, December 23, 1999

23 DEC. 1999 № 2608

Dear Secretary General,

I refer to the Agreement between NATO and the Italian Government, signed in Brussels on February 5, 1968, concerning the privileges and immunities to be granted to the personnel of the NATO Defence College in Rome.

In this regard, Article 4 of that Agreement is to be modified by an amendment, constituted by an exchange of letters between Italy and NATO. To this end, former Secretary General Solana addressed a letter to me dated October 6, 1999. My enclosed reply completes this exchange of letters..

With my best regards, I remain

Sincerely yours,

Amedeo de Franchis

The Right Honourable
The Lord Robertson of Port Ellen, PC
Secretary General
NATO
Brussels

Rappresentanza Permanente d'Italia
presso il Consiglio Atlantico

L'Ambasciatore

Brussels, December 23, 1999

23 DEC. 1999 № 2609

Dear Secretary General,

I have the honour to refer to former Secretary General Solana's letter dated 6 October 1999, stating the following:

"Dear Ambassador,

I have the honour to refer to the discussions that took place between Representatives of the Italian Government and NATO regarding the Agreement between the Government of the Italian Republic and the North Atlantic Treaty Organization concerning the application to the official of the NATO Defence College of Part IV of the Ottawa Agreement dated 5 February 1968.

By Presidential Degree n. 1324 dated 29.12.1969, a Supplementary Agreement was concluded between NATO and Italy in order to implement Part IV of the Ottawa Agreement, namely the granting of privileges, immunities and facilities to the officials of the NATO Defence College.

The Right Honourable
The Lord Robertson of Port Ellen, PC
Secretary General
North Atlantic Treaty Organization
Brussels

Both Parties acknowledged that the fiscal benefits granted to certain categories of officials and officers assigned to the NATO Defence College in Rome should also apply to the value added tax, in order to establish equivalency with the treatment accorded to NATO commands and organisms.

An agreement has been reached concerning the following amendment to Article 4 of the Agreement between Italy and the North Atlantic Treaty Organization concerning the application to the officials of the NATO Defence College of Part IV of the Ottawa Convention of September 20, 1951, signed in Brussels on February 5, 1968:

"All purchases of goods and services by NATO officials grade A5 level or above, as well as by officers holding the rank of colonel or higher, belonging to the land, maritime and air forces of all States adhering to the North Atlantic Treaty and assigned to the NATO Defence College, as well as all imports of the same, are exempted from VAT during the period of assignment of the said officials and officers serving at the NATO Defence College.

Such exemptions, which are not applicable to officials and officers of Italian nationality assigned to the NATO Defence College, shall be limited to purchases of goods and services amounting to more than Lit. 500,000 or a different amount that may be decided and exclusive of food products."

Therefore, your letter n. 7822 dated 10 November 1993, which has been slightly amended by common agreement, and our reply will constitute an Agreement between the Italian Government and the North Atlantic Treaty Organization which will enter into force forthwith as of the date thereof.

I wish to thank you for the cooperative spirit which has directed our discussions and I express sincerely the hope that in a near future this amendment will enter into force."

I have the honour to take note that the abovementioned letter and this one constitute an Agreement between the Italian Government and the North Atlantic Treaty Organization amending Article 4 of the integrative Agreement between NATO and Italy concerning the application to officials of the NATO Defence College of Part IV of the Ottawa Convention of 20 September 1951. Such agreement will enter into force at the same time as the amended Agreement.

With my best regards, I remain

Sincerely yours,
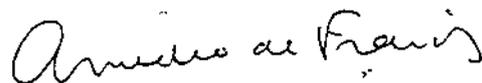
SG(99)1425

6 ottobre 1999

Caro Ambasciatore,

ho l'onore di fare riferimento ai colloqui che si sono svolti fra i Rappresentanti del Governo italiano e della NATO sull'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione dell'Atlantico del Nord sull'applicazione della Parte IV dell'Accordo di Ottawa ai funzionari del Collegio di Difesa della NATO, in data 5 febbraio 1968.

Con Decreto Presidenziale n. 1324 del 29.12.1969, la Nato e l'Italia hanno concluso un Accordo Integrativo al fine di dare attuazione alla Parte IV dell'Accordo di Ottawa, ed in particolare alla concessione di privilegi, immunità e strutture ai funzionari del Collegio di Difesa della NATO.

Le due Parti hanno riconosciuto che i benefici fiscali concessi a talune categorie di funzionari e ufficiali assegnati al Collegio di Difesa della NATO di Roma si dovrebbero applicare anche all'imposta sul valore aggiunto, al fine di stabilire un'equivalenza con il trattamento accordato ai comandi ed agli organismi NATO.

E' stato conseguito un accordo sul seguente emendamento all'Articolo 4 dell'Accordo fra Italia e Organizzazione dell'Atlantico del Nord sull'applicazione ai funzionari del Collegio di Difesa della NATO della Parte IV della Convenzione di Ottawa del 20 settembre 1951, firmata a Bruxelles il 5 febbraio 1968:

"Tutti gli acquisti di beni e servizi da parte di funzionari NATO di livello A5 o superiore, come pure da parte di ufficiali con il grado di colonnello o superiore, appartenenti alle forze terrestri, marittime o aeree di tutti gli Stati che aderiscono al Trattato dell'Atlantico del Nord assegnati al Collegio di Difesa della NATO, nonché tutte le importazioni di tali beni e servizi sono esenti da IVA durante il periodo di assegnazione di detti funzionari e ufficiali in servizio presso il Collegio di Difesa della NATO.

Tali esenzioni, che non sono applicabili ai funzionari ed agli ufficiali di nazionalità italiana assegnati al Collegio di Difesa della NATO, saranno limitate all'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al Lit. 500.000, ovvero un altro importo che potrà essere stabilito, e ad esclusione di prodotti alimentari."

Di conseguenza, la Sua lettera n. 7822 del 10 novembre 1993, che è stata leggermente emendata di comune accordo, e la nostra risposta, costituiranno un Accordo fra il Governo italiano e l'Organizzazione dell'Atlantico del Nord, che entrerà in vigore immediatamente, a partire da detta data.

Desidero ringraziarLa per lo spirito di collaborazione che ha improntato i nostri colloqui ed esprimo il sincero auspicio che l'emendamento possa entrare in vigore nell'immediato futuro.

Sinceramente,

(F.to: Javier Solana)

S.E. Amedeo De Franchis,
Ambasciatore
Rappresentante Permanente d'Italia
Presso il Consiglio Nord Atlantico

Rappresentanza Permanente d'Italia
presso il Consiglio Atlantico

L'Ambasciatore

Bruxelles, 23 dicembre 1999

Caro Segretario Generale,

Desidero fare riferimento all'Accordo fra la Nato ed il Governo Italiano, firmato a Bruxelles il 5 febbraio 1968, concernente i privilegi e le immunità da concedere al personale del Collegio di Difesa della NATO di Roma.

A tale proposito, l'Articolo 4 di detto Accordo deve essere modificato con un emendamento sotto forma di scambio di lettere fra Italia e NATO. A tal fine, l'ex Segretario Generale Solana mi ha indirizzato una lettera in data 6 ottobre 1999. La risposta qui acclusa completa tale scambio di lettere.

Con i miei più distinti saluti,

(F.to: Amedeo De Franchis)

S.E. Lord Robertson of Port Ellen, PC
Segretario Generale della NATO,
NATO
Bruxelles

Rappresentanza Permanente d'Italia
presso il Consiglio Atlantico

L'Ambasciatore

Bruxelles, 23 dicembre 1999

Caro Segretario Generale,

Ho l'onore di fare riferimento alla lettera dell'ex Segretario Generale Solana, in data 6 ottobre 1999, del seguente tenore:

"Caro Ambasciatore,

ho l'onore di fare riferimento ai colloqui che si sono svolti fra i Rappresentanti del Governo italiano e della NATO sull'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione dell'Atlantico del Nord sull'applicazione della Parte IV dell'Accordo di Ottawa ai funzionari del Collegio di Difesa della NATO, in data 5 febbraio 1968.

Con Decreto Presidenziale n. 1324 del 29.12.1969, la Nato e l'Italia hanno concluso un Accordo Integrativo al fine di dare attuazione alla Parte IV dell'Accordo di Ottawa, ed in particolare alla concessione di privilegi, immunità e strutture ai funzionari del Collegio di Difesa della NATO.

S.E. Lord Robertson of Port Ellen, PC
Segretario Generale della NATO,
NATO
Bruxelles

Le due Parti hanno riconosciuto che i benefici fiscali concessi a talune categorie di funzionari e ufficiali assegnati al Collegio di Difesa della NATO di Roma si dovrebbero applicare anche all'imposta sul valore aggiunto, al fine di stabilire un'equivalenza con il trattamento accordato ai comandi ed agli organismi NATO.

E' stato conseguito un accordo sul seguente emendamento all'Articolo 4 dell'Accordo fra Italia e Organizzazione dell'Atlantico del Nord sull'applicazione ai funzionari del Collegio di Difesa della NATO della Parte IV della Convenzione di Ottawa del 20 settembre 1951, firmata a Bruxelles il 5 febbraio 1968:

"Tutti gli acquisti di beni e servizi da parte di funzionari NATO di livello A5 o superiore, come pure da parte di ufficiali con il grado di colonnello o superiore, appartenenti alle forze terrestri, marittime o aeree di tutti gli Stati che aderiscono al Trattato dell'Atlantico del Nord assegnati al Collegio di Difesa della NATO, nonché tutte le importazioni di tali beni e servizi sono esenti da IVA durante il periodo di assegnazione di detti funzionari e ufficiali in servizio presso il Collegio di Difesa della NATO.

Tali esenzioni, che non sono applicabili ai funzionari ed agli ufficiali di nazionalità italiana assegnati al Collegio di Difesa della NATO, saranno limitate all'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al Lit. 500.000, ovvero un altro importo che potrà essere stabilito, e ad esclusione di prodotti alimentari."

Di conseguenza, la Sua lettera n. 7822 del 10 novembre 1993, che è stata leggermente emendata di comune accordo, e la nostra risposta, costituiranno un Accordo fra il Governo italiano e l'Organizzazione dell'Atlantico del Nord, che entrerà in vigore immediatamente, a partire da detta data.

Desidero ringraziarLa per lo spirito di collaborazione che ha improntato i nostri colloqui ed esprimo il sincero auspicio che l'emendamento possa entrare in vigore nell'immediato futuro."

Ho l'onore di prendere atto che la lettera summenzionata e la presente costituiscono un Accordo fra il Governo Italiano e l'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, di emendamento all'Articolo 4 dell'Accordo Integrativo fra la NATO e l'Italia concernente l'applicazione ai funzionari del Collegio di Difesa della NATO della Parte IV della Convenzione di Ottawa del 20 settembre 1951. Tale Accordo entrerà in vigore alla stessa data dell'Accordo emendato.

Con i miei più distinti saluti,

(F.to: Amedeo De Franchis)

01G0194

LEGGE 3 aprile 2001, n. **142.**

Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno aprovato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Soci lavoratori di cooperativa).

1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

2. I soci lavoratori di cooperativa:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

ART. 2.

(Diritti individuali e collettivi del socio lavoratore di cooperativa).

1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. Si applicano altresì tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge n. 300 del 1970, nonché le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa. In relazione alle peculiarità del sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.

ART. 3.

(Trattamento economico del socio lavoratore).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:

a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2;

b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera *a)*, mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ART. 4.

(Disposizioni in materia previdenziale).

1. Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6.

2. I trattamenti economici dei soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di tipo subordinato, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, sono considerati, agli effetti previdenziali, reddito da lavoro dipendente.

3. Il Governo, sentite le parti sociali interessate, è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi intesi a riformare la disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri e princìpi direttivi:

a) equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavo-

ratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da impresa;

b) gradualità, da attuarsi anche tenendo conto delle differenze settoriali e territoriali, nell'equiparazione di cui alla lettera *a)* in un periodo non superiore a cinque anni;

c) assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

ART. 5.

(Altre normative applicabili al socio lavoratore).

1. Il riferimento alle retribuzioni ed ai trattamenti dovuti ai prestatori di lavoro, previsti dall'articolo 2751-*bis*, numero 1), del codice civile, si intende applicabile anche ai soci lavoratori di cooperative di lavoro nei limiti del trattamento economico di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lettera *a)*. La presente norma costituisce interpretazione autentica delle disposizioni medesime.

2. Le controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma di cui al comma 3 dell'articolo 1 rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro; per il procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di controversie sui rapporti di lavoro tra i soci lavoratori e le cooperative, si applicano le procedure di conciliazione e arbitrato irrituale previste dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni, e 29 ottobre 1998, n. 387. Restano di competenza del giudice civile ordinario le controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo.

ART. 6.

(Regolamento interno).

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative di cui all'articolo 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:

a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;

b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;

c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;

d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera *b)*, dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;

e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera *d)*, forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacita finanziarie;

f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

2. Salvo quanto previsto alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1, il regolamento non

può contenere disposizioni derogatorie in *pejus* rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 3. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla.

ART. 7.

(Vigilanza in materia di cooperazione).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'ammodernamento e il riordino delle norme in materia di controlli sulle società cooperative e loro consorzi, con particolare riferimento agli oggetti di cui alle lettere da *a)* a *q)* e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione della disciplina dei collegi sindacali delle società cooperative, tenuto conto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per la piccola società cooperativa, e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) esercizio ordinario della vigilanza in materia di cooperazione mediante la revisione cooperativa, finalizzata:

1) a fornire agli amministratori e agli impiegati delle società cooperative suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed elevare la democrazia cooperativa;

2) a verificare la natura mutualistica delle società cooperative, con particolare riferimento alla effettività della base sociale e dello scambio mutualistico tra socio e cooperativa, ai sensi e nel rispetto delle norme in materia di cooperazione, nonché ad accertare la consistenza dello stato patrimoniale attraverso la acquisizione del bilancio consuntivo d'esercizio e delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio;

c) esercizio della vigilanza finalizzato alla verifica dei regolamenti adottati dalle cooperative e della correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori;

d) effettuazione della vigilanza, fermi restando i compiti attribuiti dalla legge al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli uffici periferici competenti, anche da parte delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, secondo i princìpi e i criteri direttivi della presente legge e con finalità di sostegno, autotutela e autogoverno del movimento cooperativo;

e) svolgimento della vigilanza nei termini e nel contesto di cui alla lettera *d)*, anche mediante revisioni cooperative per le società cooperative non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, con le stesse finalità di quelle di cui alle lettere *b)* e *d)*, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che puó affidarne l'esecuzione, sulla base di apposite convenzioni, alle stesse associazioni nazionali riconosciute, nell'ambito di un piano operativo biennale predisposto dalla Direzione generale della cooperazione del medesimo Ministero, d'intesa con le associazioni medesime, fermi restando gli attuali meccanismi di finanziamento;

f) facoltà del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di disporre e far eseguire da propri funzionari ispezioni straordinarie, per accertamenti a campione o sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative e qualora se ne ravvisi l'opportunità, finalizzate ad accertare principalmente:

1) l'esatta osservanza delle norme di legge, regolamentari, statutarie e mutualistiche;

2) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godi-

mento di agevolazioni tributarie o di altra natura;

3) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;

4) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;

5) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività;

6) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento ed alla contrattazione collettiva di settore;

g) adeguamento dei parametri previsti dall'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per la certificazione obbligatoria del bilancio in relazione all'esigenza di una effettiva congruità dell'obbligo di certificazione rispetto alla consistenza economica e patrimoniale della società cooperativa;

h) definizione delle funzioni dell'addetto alle revisioni delle cooperative, nominato dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, quale incaricato di pubblico servizio e definizione dei requisiti per l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

i) distinzione di finalità, compiti e funzioni tra le revisioni cooperative, le ispezioni straordinarie e la certificazione di bilancio, evitando la sovrapposizione e la duplicazione di adempimenti tra le varie tipologie di controllo, nonché tra esse e la vigilanza prevista da altre norme per la generalità delle imprese;

l) corrispondenza, in coerenza con l'articolo 45, primo comma, della Costituzione, tra l'intensità e l'onerosità dei controlli e l'entità delle agevolazioni assegnate alle cooperative per promuoverne lo sviluppo;

m) adeguamento dei requisiti per il riconoscimento delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, allo scopo di assicurare maggiormente le condizioni per l'efficiente ed efficace esecuzione delle revisioni cooperative, tenuto conto anche di quanto previsto alla lettera *e)* circa i compiti di vigilanza che possono essere affidati alle associazioni nazionali di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

n) istituzione dell'Albo nazionale delle società cooperative, articolato per provincia e situato presso le Direzioni provinciali del lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, anche di natura fiscale, raccordando ruolo e modalità di tenuta di detto Albo con le competenze specifiche delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'Albo va tenuto distintamente per sezioni, definite sulla base del rapporto mutualistico di cui alla lettera *b)*;

o) unificazione di tutti i codici identificativi delle singole società cooperative;

p) cancellazione dall'Albo nazionale delle società cooperative, e conseguente perdita dei benefici connessi all'iscrizione, delle cooperative che si sottraggono all'attività di vigilanza o che non rispettano le finalità mutualistiche, nonché applicazione dell'articolo 2543 del codice civile in caso di reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui all'articolo 6 della presente legge;

q) abrogazione del Capo II del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e individuazione delle altre norme da abrogare in quanto incompatibili con le innovazioni introdotte con i decreti legislativi di cui al presente comma.

2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti si

esprimono entro quaranta giorni dalla data della trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro tre mesi dal termine del primo biennio di attuazione della nuova normativa, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive dei decreti legislativi sulla base dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con le medesime modalità di cui al comma 2.

4. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3512):

Presentato dal Ministro del lavoro (TREU) il 16 settembre 1998.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 3 novembre 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 11ª commissione il 12, 19, 21 gennaio; 9, 17, 25 febbraio; 2, 3, 4, 9 marzo; 20 maggio; 7, 14 e 15 luglio 1999.

Relazione scritta annunciata il 24 settembre 1999 (atto n. 3512 e 3739/*A* - relatore sen. GRUOSSO).

Esaminato in aula e approvato il 24 gennaio 2001.

Camera dei deputati (atto n. 7570):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 30 gennaio 2001, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla XI commissione il 31 gennaio; 6, 13 e 21 febbraio 2001.

Esaminato in aula il 26 febbraio 2001 e approvato il 7 marzo 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note all'art. 2:

— Gli articoli 1, 8, 14, 15 e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) così recitano:

«Art. 1 *(Libertà di opinione).* — I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge».

«Art. 8 *(Divieto di indagini sulle opinioni).* — È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore».

«Art. 14 *(Diritto di associazione e di attività sindacale).* — Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro».

«Art. 15 *(Atti discriminatori).* — È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:

a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;

b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, e recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso».

«Art. 18. — Ferma restando l'esperibilita delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'art. 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo. ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa

alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.

2. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

3. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma, non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

4. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

5. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, nè abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.

6. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.

7. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

8. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'art. 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

9. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

10. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma, ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore».

— Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 1994.

— Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1996, n. 223, s.o.

Note all'art. 3:

— L'art. 36 della già citata legge n. 300 del 1970, è il seguente:

«Art. 36 *(Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche).* — Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie e creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni».

— L'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 (Provvedimenti per la cooperazione) è il seguente:

«Art. 24. — Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a lire due milioni, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma, Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite è di quattro milioni.

Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere inferiore a lire cinquemila ed il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire ventimila.

Il limite di cui al primo comma, non si applica nei confronti delle persone giuridiche di cui al terzo comma dell'articolo 2532 del codice civile. Per esse resta sempre però in vigore il limite massimo di cinque voti indicato nell'articolo predetto».

— L'art. 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), così recita:

«Art. 5 *(Finanziamenti dei soci e di terzi).* — 1. Il terzo comma dell'art. 2521 del codice civile è sostituito dal seguente: "Alle azioni si applicano le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale, nè quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate".

2. Le società cooperative, che abbiano adottato nei modi e nei termini stabiliti dallo statuto procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, possono emettere azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.

3. Gli stati di attuazione dei programmi pluriennali devono essere approvati annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci in sede di approvazione del bilancio, previo parere dell'assemblea speciale di cui all'art. 6.

4. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e devono contenere, oltre alle indicazioni prescritte dall'art. 2354 del codice civile, la denominazione "azione di partecipazione cooperativa".

5. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in misura non inferiore alla metà in opzione ai soci e ai lavoratori dipendenti della società cooperativa, i quali possono sottoscriverle

anche superando i limiti di cui al primo comma, dell'art. 24 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come elevati dall'art. 3, comma 1, della presente legge.

6. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere al portatore, a condizione che siano interamente liberate.

7. Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata del 2 per cento rispetto a quella delle quote o delle azioni dei soci della cooperativa.

8. All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

9. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote».

Nota all'art. 4:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 (Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 1970, n. 209.

Note all'art. 5:

— L'art. 2751-*bis*, numero 1, del codice civile è il seguente:

«Art. 2751-*bis (Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane)*. — Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile».

— L'art. 409 del codice di procedura civile, così recita:

«Art. 409 *(Controversie individuali di lavoro)*. — Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;

2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;

3 rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;

4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;

5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nel supplemento ordinario n. 65 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1998.

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 novembre 1998, n. 261.

Note all'art. 7:

— La legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 1997, n. 186.

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) è publicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 1998, n. 71, s.o.

— L'art. 5 del già citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947, è il seguente:

«Art. 5. — Il riconoscimento di cui all'articolo precedente viene concesso con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è produttivo anche degli effetti giuridici di cui all'art. 12 del codice civile.

Per ottenere il riconoscimento le associazioni nazionali debbono presentare apposita istanza al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dall'eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione di non meno di mille enti cooperativi associati con la indicazione per cadauno del numero dei soci e da un documento da cui risulti il nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a trattare per conto dell'associazione richiedente.

Le associazioni richiedenti debbono comprovare la loro efficienza centrale e periferica e presentare un elenco di revisori formato secondo le prescrizioni che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale cui compete altresì la facoltà di richiedere qualsiasi altra documentazione atta a fornire la dimostrazione della idoneità delle associazioni ad assolvere le funzioni di vigilanza sulle cooperative associate».

— L'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative) così recita:

«Art. 15 *(Vigilanza)*. — 1. Sono assoggettati ad ispezione ordinaria annuale le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire trenta miliardi, ovvero che detengano partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata, nonché le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti all'albo di cui all'art. 13.

2. Le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire ottanta miliardi o che detengano partecipazioni di controllo in società per azioni o che possiedano riserve indivisibili superiori a lire tre miliardi o che raccolgano prestiti e conferimenti di soci finanziatori superiori a lire tre miliardi, oltre che alla ispezione ordinaria annuale di cui al comma 1, sono assoggettati ad annuale certificazione di bilancio, da parte di una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o da parte di una società di revisione autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che siano convenzionate con l'associazione riconosciuta di cui all'art. 11, comma 1, primo periodo, della presente legge, alla quale le società cooperative o i loro consorzi aderiscono, secondo uno schema di convenzione approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per le società cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte in un apposito elenco formato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; per le società cooperative e i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte negli elenchi formati dalle regioni stesse.

3. Le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente ispezione, ordinaria o straordinaria, eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti o a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati delle ispezioni sono tenuti a controllare il rispetto di tali disposizioni, riferendone nel processo verbale relativo all'ispezione successiva.

4. Il contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie, di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, è determinato in relazione ai parametri del fatturato. del numero dei soci e del

capitale sociale, anche in concorso tra loro, nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. In caso di ritardato o omesso pagamento del contributo entro la prescritta scadenza si applica una sanzione pari al 30 per cento del contributo non versato, oltre agli interessi semestrali nella misura del 4,50 per cento del contributo stesso. In caso di omesso pagamento del contributo oltre il biennio di riferimento di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, la società cooperativa o il consorzio possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con la procedura di cui all'art. 26, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 si procederà all'individuazione di un profilo professionale, e del relativo contenuto, per l'esercizio dell'attività di vigilanza sulle società cooperative e sui loro consorzi.

7. Gli enti mutualistici di cui all'art. 2512 del codice civile sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo quanto disposto da leggi speciali. Tale vigilanza si esercita secondo le modalità previste per le società cooperative.

8. Le funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono riservate alle regioni a statuto speciale nell'ambito del rispettivo territorio e della rispettiva competenza».

— L'art. 45 della Costituzione così recita:

«Art. 45. — La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato».

— L'art. 2543 del codice civile è il seguente:

«Art. 2543 *(Gestione commissariale)*. — In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società a un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità governativa può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.

Al commissario governativo possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità governativa».

— Il capo II del già citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947, reca: «Capo II - *Registri prefettizi e schedario generale*».

01G0195

DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2001, n. **143.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli Uffici metrici provinciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della regione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Funzioni

1. Sono trasferiti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province, le funzioni amministrative ed i compiti esercitati, ai sensi dei regi decreti 23 agosto 1890, n. 7088, e 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dagli uffici metrici provinciali che hanno sede nella Regione siciliana.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno sede nella Regione siciliana succedono ai soppressi Uffici metrici provinciali nella titolarità di tutti i rapporti giuridici connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, nella proprietà delle attrezzature e degli arredi, nonché, salva disdetta, nei contratti di locazione degli immobili.

3. Le dotazioni tecniche e le risorse strumentali trasferite sono quelle individuate nella loro attuale consistenza dall'inventario e dal giornale delle entrate e delle uscite, tenuti dagli uffici.

4. Agli oneri derivanti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale secondo quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 dicembre 1999, n. 286, e, per ciascun ente, nella misura indicata nella tabella *B* allegata al medesimo decreto.

Art. 2.

Personale

1. Il personale dello Stato in servizio presso i soppressi uffici, quale risultante dalla tabella *A* allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è trasferito alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province.

2. All'inquadramento di dette unità, individuate secondo la citata tabella *A*, si provvede nel rispetto delle posizioni economiche acquisite, delle posizioni giuridiche compatibili con lo stato giuridico del personale degli enti camerali e mediante trasposizione orizzontale delle qualifiche funzionali, sulla base della

tabella di equiparazione prevista dall'articolo 2, comma 5, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999.

3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito di concorsi interni indetti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato anteriormente alla data di adozione del presente decreto, anche se espletati successivamente alla predetta data.

4. La dotazione organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 1997, viene ridotta in corrispondenza dei posti resi vacanti dalle unità trasferite.

5. Il trasferimento degli uffici e della dotazione di cui al presente decreto decorre dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

6. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 2001

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MANCINO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che ha approvato lo statuto della regione siciliana, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1946, n. 133 (edizione speciale) ed è stato convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1948, n. 58.

— L'art. 43 dello statuto della regione siciliana prevede che una commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla regione, nonché le norme per l'attuazione del presente statuto.

Note all'art. 1:

— Il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 1890, n. 216.

—Il regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° giugno 1909, n. 128.

— Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 1999, n. 180.

Nota all'art. 2:

— La tabella *A* è allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 dicembre 1999, n. 286.

01G0196

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 2001, n. **144.**

Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento di esecuzione in materia di servizi di bancoposta, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di tutela della concorrenza e del mercato;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, concernente la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 18 dicembre 1997, come modificata con deliberazione C.I.P.E. del 2 novembre 2000, concernente la trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste Italiane;

Vista la delibera dell'Assemblea del 28 febbraio 1998 di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, concernente il riordino della Cassa depositi e prestiti;

Visto l'articolo 40, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che autorizza il Governo ad emanare apposito provvedimento di modificazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, nonché a definire le modalità di applicazione ai servizi di bancoposta della normativa di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fatti salvi i principi normativi che governano il risparmio postale nelle sue peculiari caratteristiche;

Considerata l'esigenza di assicurare il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, come previsto dall'articolo 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro delle comunicazioni;

EMANA

il seguente regolamento:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) Poste: la società per azioni Poste Italiane istituita ai sensi della deliberazione C.I.P.E. del 18 dicembre 1997, come modificata con deliberazione C.I.P.E. del 2 novembre 2000;

b) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;

c) testo unico finanza: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

d) conto corrente postale: il conto corrente aperto presso le Poste Italiane S.p.a.;

e) assegno postale: l'assegno tratto su Poste;

f) vaglia postale: lo strumento di trasferimento nazionale ed internazionale di fondi emesso da Poste;

g) bollettino di conto corrente postale: il modulo emesso da Poste per il versamento di fondi su un conto corrente postale;

h) risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

Attività di bancoposta

1. Le attività di bancoposta svolte da Poste comprendono:

a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'articolo 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o strumentali;

b) raccolta del risparmio postale;

c) servizi di pagamento, comprese l'emissione, la gestione e la vendita di carte prepagate e di altri mezzi di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f)*, numeri 4) e 5), del testo unico bancario;

d) servizio di intermediazione in cambi;

e) promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari abilitati;

f) servizi di investimento ed accessori di cui all'articolo 12.

2. Poste è autorizzata a prestare tutti i servizi di bancoposta senza necessità di iscrizione in albi od elenchi.

3. In quanto compatibili, si applicano alle attività di cui al comma 1, gli articoli 5, 12, da 20 a 23, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 50, 51, 52, 53, commi 1, 2 e 3, 54, comma 1, da 56 a 58, da 65 a 67, 68, comma 1, 78, da 115 a 120, 121, comma 3, da 127 a 129, 134, 140, da 143 a 145 del testo unico bancario.

4. Alla prestazione da parte di Poste di servizi di investimento ed accessori si applicano, in quanto compatibili, i seguenti articoli del testo unico finanza: 5, 6, comma 1, lettera *a)* e *b)*, e comma 2, 7, commi 1 e 2, 8, 10, commi 1 e 2, da 21 a 23, 25, limitatamente ai mercati regolamentati italiani, 30, 31, commi 1, 3 e 7, 32, 51, 59, 168, 171, commi 1 e 2, 190, commi 1, 3 e 4, 195.

5. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, Poste è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate ai commi 3 e 4, nonché della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A Poste si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti.

6. Il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel comma 4, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili.

7. Per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di prescrizione.

8. Poste non può esercitare attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico.

9. Per l'esercizio dell'attività di bancoposta, Poste si avvale di strutture organizzative autonome. È tenuta, altresì, ad istituire un sistema di separazione contabile dell'attività di bancoposta rispetto alle altre attività.

Art. 3.

Rapporti con i clienti

1. Per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, i rapporti con la clientela ed il conto corrente postale sono disciplinati in via contrattuale nel rispetto delle norme del codice civile e delle leggi speciali.

2. Fatte salve le disposizioni del C.I.C.R. emanate ai sensi dell'articolo 118 del testo unico bancario, la comunicazione ai clienti delle unilaterali variazioni contrattuali sfavorevoli eventualmente apportate ai tassi di interesse, prezzi o altre condizioni previsti nei contratti di durata è effettuata mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* con efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione stessa, nonché mediante avviso inviato ai correntisti.

3. Salvo diversa disposizione della sede centrale e salva diversa comunicazione scritta del preposto all'ufficio postale che individuino differenti strumenti operativi, i clienti possono impartire a Poste disposizioni solo personalmente o a mezzo di rappresentante e nelle forme prescritte, a seguito di accesso ad uno degli uffici postali abilitati all'operazione richiesta.

4. Salve le speciali disposizioni concernenti le amministrazioni pubbliche, ove l'operazione richiesta consenta il conferimento di procura questa, scritta o documentata per iscritto dal preposto all'ufficio postale, secondo la forma richiesta per l'atto da compiere, è conservata presso l'ufficio medesimo e conserva efficacia fino alla notificazione al predetto preposto della sua modifica o revoca.

5. La legittimazione del cliente è controllata in base:

a) alla corrispondenza della sottoscrizione, se richiesta dalla legge, o del diverso strumento di identificazione utilizzato su indicazione di Poste per singoli servizi, rispettivamente alla sottoscrizione depositata presso Poste od allo strumento da questa indicato;

b) ai documenti di riconoscimento esibiti, ove ciò sia richiesto dalla legge.

Titolo II

IL CONTO CORRENTE POSTALE

Art. 4.

Il bollettino di conto corrente postale

1. Per i versamenti su conto corrente postale effettuati presso gli uffici postali da soggetti diversi dal titolare del conto beneficiario sono impiegati appositi bollettini stampati da Poste, su cui può essere riservato uno spazio per le operazioni di postagiro.

2. Poste può autorizzare i correntisti a stampare in proprio i bollettini.

3. L'uso di bollettini non autorizzati può costituire causa di risoluzione del rapporto di conto corrente.

4. I bollettini di versamento devono essere presentati già compilati in ogni loro parte agli uffici postali, i quali accertano esclusivamente la integrale compilazione e la corrispondenza della somma versata dal cliente con quella indicata nel bollettino. L'indicazione della causale del versamento è obbligatoria quando trattasi di pagamenti a favore di Amministrazioni pubbliche.

5. Nel caso di discordanza tra le generalità del correntista e il numero del conto corrente, l'accredito viene effettuato sul conto corrispondente alle generalità del correntista.

6. Il versamento in conto corrente postale ha valore liberatorio per la somma riportata sulla relativa ricevuta dal timbro apposto da Poste, con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito, salve le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali.

Titolo III

SERVIZI DI PAGAMENTO

Capo I

GENERALITÀ

Art. 5.

Tipologie

1. Poste può svolgere servizi di pagamento, compreso il servizio di riscossione di crediti, nei confronti del pubblico.

2. Il servizio di trasferimento fondi può avere luogo tramite vaglia postale, assegno postale e in ogni altra forma, con o senza emissione di mezzi di pagamento.

Capo II

IL VAGLIA POSTALE

Art. 6.

Caratteristiche

1. Il trasferimento di fondi mediante vaglia postale si perfeziona con la consegna del vaglia postale al beneficiario.

2. Il vaglia postale può essere ceduto mediante girata se non munito, su richiesta del mittente, della clausola di non trasferibilità.

3. Il credito incorporato nel vaglia postale si prescrive il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di emissione.

4. Ai vaglia postali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili all'assegno circolare.

Capo III

L'ASSEGNO POSTALE

Art. 7.

Caratteristiche

1. Gli assegni postali possono essere ordinari o vidimati.

2. L'assegno postale ordinario è tratto su conto corrente postale. All'atto della sua presentazione al pagamento, Poste accerta la disponibilità dei fondi, annulla il titolo e provvede all'addebito sul conto corrente del traente.

3. L'assegno postale vidimato è tratto su Poste anche da chi non è correntista postale e non può essere riscosso se non reca la vidimazione che comprova l'avvenuta acquisizione dei fondi da parte di Poste.

4. Agli assegni postali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili all'assegno bancario.

Art. 8.

Termini di validità

1. Gli assegni ordinari sono pagabili entro il termine di sessanta giorni dalla data di traenza.

2. Gli assegni vidimati sono pagabili a vista, entro il termine di due mesi dal momento in cui viene apposta la vidimazione.

Art. 9.

Assegno di pagamento estero

1. L'assegno di pagamento estero è utilizzato per il pagamento di fondi trasferiti dall'estero ed è spedito da Poste al beneficiario.

2. L'assegno è emesso da Poste con la clausola di non trasferibilità e con un termine di validità, scaduto il quale non può essere pagato, né rinnovato.

Capo IV

ALTRE OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO FONDI

Art. 10.

Integrazione nei sistemi di trasferimento fondi

1. La Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 146 del testo unico bancario, adotta le misure necessarie ad assicurare l'integrazione di Poste nei sistemi di pagamento e l'interoperabilità dei circuiti di pagamento postale e bancario.

Art. 11.

Trasferimenti internazionali di fondi

1. Ai trasferimenti internazionali di fondi si applicano le convenzioni e gli accordi internazionali e le relative disposizioni applicative.

Titolo IV

I SERVIZI DI INVESTIMENTO

Art. 12.

Prestazioni dei servizi di investimento

1. Salvo quanto già previsto all'articolo 2, comma 1, Poste può svolgere nei confronti del pubblico i servizi di investimento e i servizi accessori previsti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 5, lettere *b), c),* ed *e)*, e dall'articolo 1, comma 6, lettere *a), b), d), e), f)* e *g)*, del testo unico finanza, nonché le attività connesse e strumentali ai servizi di investimento.

2. La promozione ed il collocamento nei confronti del pubblico, da parte di Poste presso la propria sede e dipendenze, di strumenti finanziari e di prodotti finanziari non costituisce offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 30 del testo unico finanza.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 13.

Norma finale

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai rapporti esistenti tra Poste e clientela alla data di entrata in vigore delle stesse, fatti salvi gli atti posti in essere e gli effetti prodotti in applicazione della normativa previgente.

2. Sono abrogati:

a) gli articoli da 100 a 137, 138, comma 2, da 139 a 142, 144 e 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

b) gli articoli da 1 a 5, da 7 a 13, da 16 a 63, da 67 a 95, 96 comma 2, da 97 a 100, da 102 a 104, 105, comma 1, limitatamente alle parole da: «il correntista» a: «tuttavia», nonché i commi 3 e 4, da 106 a 121, 122, comma 1, limitatamente alla lettera *a)*, ed alle parole da: «rettificare» a: «od» della lettera *b)*, da 123 a 134 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256;

c) tutte le istruzioni per i servizi di bancoposta;

d) gli articoli 4, comma 3-*bis*, 8, comma 3, e 11 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, nella parte relativa ai servizi di bancoposta, nonché tutte le disposizioni emanate in applicazione degli stessi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 2001

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MANCINO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

CARDINALE, *Ministro delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2001
Ministeri economico-finanziari registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 236

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficialidella Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge i regolamenti.

— Il testo del comma 2, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256 reca: «Approvazione del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta)».

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 reca: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 reca: «Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

— Il testo del comma 4 dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) è il seguente:

«4. L'attività postale è uniformata alle prescrizioni della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997. A tal fine entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito provvedimento di modificazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, volto ad assicurare la prestazione di un servizio postale universale con prezzi accessibili a tutti gli utenti, la determinazione dei servizi oggetto di riserva e la revoca delle concessioni di cui all'articolo 29 del citato testo unico. Il provvedimento introdurrà altresì gli istituti della autorizzazione generale e della licenza individuale per l'espletamento di servizi non riservati e definirà le modalità di applicazione ai servizi di bancoposta della normativa di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fatti salvi i principi normativi che governano il risparmio postale nelle sue peculiari caratteristiche.»

— Il testo dell'art. 146 della decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è il seguente:

«Art. 146 *(Vigilanza sui sistemi di pagamento).* — 1. La Banca d'Italia promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. A tal fine essa può emanare disposizioni volte ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili.».

Note all'art. 1:

— Per l'oggetto della deliberazione C.I.P.E. del 18 dicembre 1997, come modificata con deliberazione C.I.P.E. del 2 novembre 2000, si fa rinvio alle premesse.

— Per il titolo del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 si fa rinvio alle premesse.

— Per il titolo del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo del comma 1 dell'art, 11 del citato decreto legislativo. n. 385/1993, è il seguente:

«1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.».

— Il testo del comma 2, lettera *f)*, numeri 4) e 5), dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 385/1993, è il seguente:

«2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) (Omissis);

b) (Omissis);

c) (Omissis);

d) (Omissis);

e) (Omissis);

f) «attività ammesse al mutuo riconoscimento»: le attività di:

1) *(Omissis)*;

2) *(Omissis)*;

3) *(Omissis)*;

4) servizi di pagamento;

5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, «travellers cheques», lettere di credito).

— Il testo degli articoli 5, 12, 20, 21, 22, 23, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 50, 51, 52, 53, commi 1, 2 e 3, 54, comma 1, 56, 57 e 58, 65, 66 67, 68, comma 1, 78, da 115 a 120, 121, comma 3, 127, 128, 129, 134, 140, 143, 144, 145, del citato decreto legislativo n. 385/1993, è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 5 *(Finalità e destinatari della vigilanza).* — 1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.

2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari.

3. Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.».

«Art. 12 *(Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche).* — 1. Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore.

2. Sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa le obbligazioni emesse dalle banche con azioni quotate in borsa. La disposizione si applica anche alle obbligazioni convertibili in titoli di altre società quando questi ultimi sono quotati.

3. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è deliberata dall'organo amministrativo; non si applicano gli articoli 2410, 2411, 2412, 2413, primo comma, n. 3, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile.

4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice civile, eccetto l'articolo 2410.

5. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è disciplinata dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR.

6. Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o al portatore. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può disciplinarne le modalità di emissione.

7. La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di deposito.».

«Art. 20 *(Obblighi di comunicazione).* — 1. Chiunque partecipa al capitale di una banca in misura superiore alla percentuale stabilita dalla Banca d'Italia, ne dà comunicazione alla medesima Banca d'Italia e alla banca. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia.

2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si riferisce entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento di accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei soci partecipanti all'accordo stesso.

3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio. La Banca d'Italia determina altresì le modalità delle comunicazioni previste dal comma 2.

4. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1 e 2, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.».

«Art. 21 *(Richiesta di informazioni).* — 1. La Banca d'Italia può richiedere alle banche e alle società e agli enti di qualsiasi natura che partecipano al loro capitale l'indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.

2. La Banca d'Italia può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti che partecipano al capitale delle banche l'indicazione delle società e degli enti controllanti.

3. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di società appartenenti a terzi comunicano alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti.

4. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a società ed enti stranieri.

5. La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.».

«Art. 22. *(Partecipazioni indirette).* — 1. Ai fini del presente capo si considerano anche le partecipazioni al capitale delle banche acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona».

«Art. 23 *(Nozione di controllo).* 1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

a) la trasmissione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.».

«Art. 24 *(Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione).* — 1. Non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali le autorizzazioni previste dall'art. 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. Il diritto di voto non può essere altresì esercitato per le azioni o quote per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall'art. 20.

2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione è impugnabile, a norma dell'art. 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.».

«Art. 25 *(Requisiti di onorabilità dei partecipanti).* — 1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, determina, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche.

2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

3. In mancanza dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione

nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.».

«Art. 26 *(Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali)*. — 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.

3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.».

«Art. 50. *(Decreto ingiuntivo)*. — 1. La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.».

«Art. 51 *(Vigilanza informativa)*. — 1. Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.».

«Art. 52 *(Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo dei conti)*. — 1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

2. Le società che esercitano attività di revisione contabile presso le banche comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportate un giudizio negativo, in giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tali società inviano alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23.

4. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2.

«Art. 53 *(Vigilanza regolamentare)*. — 1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

a) l'adeguatezza patrimoniale;

b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

c) le partecipazioni detenibili;

d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.

2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia può:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per esaminare la situazione delle stesse;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera *b)*;

d) adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1.».

«Art. 54 *(Vigilanza ispettiva)*. — 1. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e richiedere a esse l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

«Art. 56 *(Modificazioni statutarie)*. — 1. La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione.

2. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'accertamento previsto dal comma 1.».

«Art. 57 *(Fusioni e scissioni)*. — 1. La Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

2. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione se non consti l'autorizzazione indicata nel comma 1.

3. Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni.

4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione.

«Art. 58 *(Cessione di rapporti giuridici)*. — 1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.

4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.

5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.

6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65 e in favore degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107.».

«Art. 65 *(Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata)*. — 1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti:

a) società appartenenti a un gruppo bancario;

b) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;

c) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;

d) società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana, sempreché tali società siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 69;

e) società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera *d);*

f) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20%, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere *d)* ed *e)*;

g) società finanziarie, diverse dalla capogruppo e dalle società indicate nella lettera *d)*, che controllano almeno una banca;

h) società, diverse da quelle bancarie e finanziarie, che, fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 6, controllano almeno una banca;

i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nelle lettere *d), e), g) e h)* detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.

2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente.».

«Art. 66 *(Vigilanza informativa).* — 1. Al fine di realizzare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da *a)* a *f)* del comma 1 dell'art. 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati nonché ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia può altresì richiedere ai soggetti indicati nelle lettere *g), h)* e *i)* del comma 1 dell'articolo citato le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata.

2. La Banca d'Italia determina modalità e termini per la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma 1.

3. La Banca d'Italia può richiedere la certificazione del bilancio ai soggetti indicati nelle lettere da *a)* a *g)* del comma 1 dell'art. 65.

4. Le società indicate nell'art. 65, aventi sede legale in Italia, forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le informazioni richiesti per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata.

5. Le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati comunitari forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza consolidata.».

«Art. 67 *(Vigilanza regolamentare).* — 1. Al fine di realizzare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, ha facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni, concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:

a) l'adeguatezza patrimoniale;

b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

c) le partecipazioni detenibili;

d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.

2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza su base consolidata possono tener conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere da *b)* a *g)* del comma 1 dell'art. 65.

«Art. 68 *(Vigilanza ispettiva).* — 1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'art. 65 e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.».

«Art. 78 *(Banche autorizzate in Italia).* — 1. La Banca d'Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in Italia, per violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, per irregolarità di gestione ovvero, nel caso di succursali di banche extracomunitarie, anche per insufficienza di fondi.».

«Art. 115 *(Ambito di applicazione).* — 1. Le norme del presente capo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.

2. Il Ministro del tesoro può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle operazioni previste dal capo II del presente titolo per gli aspetti non diversamente disciplinati.».

«Art. 116 *(Pubblicità).* — 1. In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i tassi di interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Non può essere fatto rinvio agli usi.

2. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato:

a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento;

b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti;

c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da osservare nell'attività di collocamento.

3. Il CICR:

a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità;

b) detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate;

c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti;

d) individua gli elementi essenziali, fra quanti previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'art. 115 rendono nota la disponibilità delle operazioni e dei servizi.

4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.».

«Art. 117. *(Contratti).* — 1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.

2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.

3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.

4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali - maggiori oneri in caso di mora.

5. La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente.

6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:

a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati

dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.».

«Art. 118 *(Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali)*. — 1. Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR.

2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.

3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.».

«Art. 119 *(Comunicazioni periodiche alla clientela)*. — 1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'art. 115 forniscono per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.

2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.».

«Art. 120 *(Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi)*. — 1. Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.

2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.».

«Art. 121 *(Nozione)*. — 1. *(Omissis)*.

2. *(Omissis)*.

3. Le disposizioni del presente capo e del capo III si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo.».

«Art. 127 *(Regole generali)*. — 1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

2. Le nullità previste dal presente titolo possono essere fatte valere solo dal cliente.

3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia; la proposta è formulata sentito l'UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'art. 106.».

«Art. 128 *(Controlli)*. — 1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107.

2. Nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale previsto dall'art. 106 e nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 155, comma 5, i controlli previsti dal comma 1 sono effettuati dall'UIC che, a tal fine, può chiedere la collaborazione di altre autorità.

3. Con riguardo ai soggetti indicati nell'art. 121, comma 2, lettera *c)*, i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.

4. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dagli art. 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.

5. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità, il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o delle altre autorità indicate dai CICR ai sensi del comma 4, nell'ambito delle rispettive competenze, può disporre la sospensione dell'attività, anche di singole sedi secondarie per un periodo non superiore a trenta giorni.».

«Art. 129 *(Emissione di valori mobiliari)*. — 1. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri di importo non superiore a cento miliardi di lire o al maggiore importo determinato dalla Banca d'Italia sono liberamente effettuabili ove i valori mobiliari rientrino in tipologie previste dall'ordinamento e presentino le caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR. Nel computo degli importi concorrono tutte le operazioni relative al medesimo emittente effettuate nell'arco dei dodici mesi precedenti.

2. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri non liberamente effettuabili ai sensi del comma 1, sono comunicate alla Banca d'Italia a cura degli interessati.

3. La comunicazione indica le quantità e le caratteristiche dei valori mobiliari nonché le modalità e i tempi di svolgimento dell'operazione. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia può chiedere informazioni integrative.

4. L'operazione può essere effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative. Al fine di assicurare la stabilità e l'efficienza del mercato dei valori mobiliari, la Banca d'Italia, entro il medesimo termine di venti giorni, può, in conformità delle deliberazioni del CICR, vietare le operazioni non liberamente effettuabili ai sensi del comma 1, ovvero differire l'esecuzione delle operazioni di importo superiore al limite determinato ai sensi del medesimo comma 1.

5. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 6 non si applicano:

a) ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

b) ai titoli azionari, sempreché non rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo di tipo chiuso o aperto;

c) all'emissione di quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo nazionali;

d) alla commercializzazione in Italia di quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo situati in altri paesi dell'Unione europea e conformi alle disposizioni dell'Unione.

6. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può individuare, in relazione alla quantità e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla natura dell'emittente o alle modalità di svolgimento dell'operazione, tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione ovvero assoggettate a una procedura semplificata di comunicazione.

7. La Banca d'Italia può richiedere agli emittenti e agli offerenti segnalazioni consuntive riguardanti i valori mobiliari collocati in Italia o comunque emessi da soggetti italiani. Tali segnalazioni possono riguardare anche operazioni non soggette a comunicazione ai sensi dei commi 1, 5 e 6.

8. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.».

«Art. 134 *(Tutela dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria).* — 1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari e soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ed espone, nelle comunicazioni alla Banca d'Italia, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle banche, degli intermediari finanziari o dei citati soggetti o nasconde, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari, soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ovvero presso altre società comunque sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e ne ostacola le funzioni di vigilanza è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.».

«Art. 140 *(Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di società appartenenti ad un gruppo bancario e di intermediari finanziari).* — 1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e 110, commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1, fornisce indicazioni false è punito con l'arresto fino a tre anni.».

«Art. 143 *(Emissione di valori mobiliari).* — 1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 129, commi 2 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni sino alla metà del valore totale dell'operazione; nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3, 6 e 7 del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.».

«Art. 144 *(Altre sanzioni amministrative pecuniarie).* — 1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3, 145, comma 3, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.

2. Le sanzioni previste nel comma 1, si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 112, è applicabile la sanzione prevista dal comma 1.

3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni per l'inosservanza delle norme contenute negli articoli 116 e 123 o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.

4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento milioni per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128, comma 1, ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128. La stessa sanzione è applicabile nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto dall'art. 121, comma 4, lettera *a).*

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3 e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.

6. (Soppresso)».

«Art. 145 *(Procedura sanzionatoria).* — 1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, propongono al Ministro del tesoro l'applicazione delle sanzioni.

2. Il Ministro del tesoro, sulla base della proposta della Banca d'Italia o dell'UIC, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato.

3. Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 144, commi 3 e 4, è pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, Il decreto di applicazione delle altre sanzioni previste nel presente titolo, emanato su proposta della Banca d'Italia, è pubblicato, per estratto, sul bollettino previsto dall'art. 8.

4. Contro il decreto del Ministro del tesoro è ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha proposto il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica. L'autorità che ha proposto il provvedimento trasmette alla corte di appello gli atti ai quali l'opposizione si riferisce, con le sue osservazioni.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché per consentire l'audizione anche personale delle parti.

7. La corte di appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della Corte di appello, all'autorità che ha proposto il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione, per estratto, nel bollettino previsto dall'art. 8.

9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

10. Le banche, le società o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti a esercitare il regresso verso i responsabili.

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

— Il testo degli articoli 5, 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e comma 2, 7, commi 1 e 2, 8, 10, commi 1 e 2, 21, 22, 23, 25, 30, 31, commi 1, 3 e 7, 32, 51, 59, 168, 171, commi 1 e 2, 190, commi 1, 3 e 4, e 195 del citato decreto legislativo n. 58/1998, è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 5 *(Finalità e destinatari della vigilanza).* — 1. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per scopo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, alla competitività e al buon funzionamento del sistema finanziario.

2. La Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale.

3. La CONSOB è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.

4. La Banca d'Italia e la CONSOB esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza.

5. La Banca d'Italia e la CONSOB operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza.».

«Art. 6 *(Vigilanza regolamentare).* — 1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento:

a) l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

b) le modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;

c) (omissis).

2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento:

a) le procedure, anche di controllo interno, relative ai servizi prestati e la tenuta delle evidenze degli ordini e delle operazioni effettuate;

b) il comportamento da osservare nei rapporti con gli investitori, anche tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo i conflitti di interessi e di assicurare che la gestione del risparmio su base individuale si svolga con modalità aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell'OICR;

c) gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi; i flussi informativi tra i diversi settori dell'organizzazione aziendale, anche tenuto conto dell'esigenza di evitare interferenze tra la prestazione del servizio di gestione su base individuale e gli altri servizi disciplinati dalla presente parte.».

«Art. 7 *(Interventi sui soggetti abilitati).* — 1. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera *b).*

2. La Banca d'Italia può emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi a oggetto le materie disciplinate nell'art. 6, comma 1, lettera *a).*».

«Art. 8 *(Vigilanza informativa).* — 1. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere, per le materie di rispettiva competenza, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti.

2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti della società incaricata della revisione contabile.

3. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle SIM, delle società di gestione del risparmio o delle SICAV.

4. Le società incaricate della revisione contabile delle SIM, delle società di gestione del risparmio o delle SICAV comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR.

5. I commi 3 e 4 si applicano anche ai collegi sindacali e alle società incaricate della revisione contabile delle società che controllano le SIM, le società di gestione del risparmio o le SICAV o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario.

6. I commi 3, 4 e 5 si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi di investimento.».

«Art. 10 *(Vigilanza ispettiva).* — 1. La Banca d'Italia e la CONSOB possono, per le materie di rispettiva competenza e in armonia con le disposizioni comunitarie, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati.

2. Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all'altra autorità, la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza.».

«Art. 21 *(Criteri generali).* — 1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;

b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;

c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;

d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;

e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.».

«Art. 22 *(Separazione patrimoniale).* — 1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di investimento, dalla società di gestione del risparmio o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

2. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti dell'intermediario o del depositario.

3. Salvo consenso scritto dei clienti, l'impresa di investimento, la società di gestione del risparmio, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario e la banca non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da esse detenuti a qualsiasi titolo. L'impresa di investimento, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario e la società di gestione del risparmio non possono inoltre utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le disponibilità liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo.».

«Art. 23 *(Contratti).* — 1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.

2. È nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla è dovuto.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del testo unico bancario non si applicano ai servizi di investimento né al servizio accessorio previsti dall'art. 1, comma 6, lettera *f).*

5. Nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'art. 18, comma 5, lettera *a)*, non si applica l'art. 1933 del codice civile.

6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.».

«Art. 25 *(Attività di negoziazione nei mercati regolamentati).* — 1. Le SIM e le banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi di negoziazione per conto proprio e per conto terzi possono operare nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla CONSOB ai sensi dell'art. 67. Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei medesimi servizi possono operare nei mercati regolamentati italiani.

2. La CONSOB può disciplinare con regolamento le ipotesi in cui la negoziazione degli strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani deve essere eseguita nei mercati regolamentati; in tale eventualità, conformemente alla normativa comunitaria, stabilisce le condizioni in presenza delle quali l'obbligo non sussiste.

3. Il comma 2 non si applica alle negoziazioni aventi a oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato.».

«Art. 30 *(Offerta fuori sede).* — 1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico:

a) di strumenti finanziari in luogo diversa dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;

b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio.

2. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di investitori professionali, come definiti con regolamento della CONSOB, sentita la Banca d'Italia.

3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata:

a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento del servizio previsto dall'art. 1, comma 5, lettera *c);*

b) dalle società di gestione del risparmio e dalle SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni di OICR.

4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario e le società di gestione del risparmio possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi d'investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento del servizio previsto dall'art. 1, comma 5), lettera *c).*

5. Le imprese di investimento possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia.

6. L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'art. 32 è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore.

La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede ovvero a distanza ai sensi dell'art. 32.

7. L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.

8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione europea.

9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti indicati nell'art. 100, comma 1, lettera *f)*.».

«Art. 31 *(Promotori finanziari).* — 1. Per l'offerta fuori sede, i soggetti abilitati si avvalgono di promotori finanziari.

2. *(Omissis).*

3. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

4. *(Omissis).*

5. *(Omissis).*

6. *(Omissis).*

7. La CONSOB può chiedere ai promotori finanziari o ai soggetti che si avvalgono di promotori finanziari la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Essa può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.».

«Art. 32 *(Promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento e strumenti finanziari).* — 1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.

2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può disciplinare con regolamento, in conformità dei princìpi stabiliti nell'art. 30, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi di investimento e di prodotti finanziari, diversi da quelli indicati nell'art. 100, comma 1, lettera *f)*, individuando anche i casi in cui i soggetti abilitati devono avvalersi di promotori finanziari».

«Art. 51 *(Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari nazionali ed extracomunitari).* — 1. In caso di violazione da parte di SIM, di imprese di investimento e di banche extracomunitarie, di società di gestione del risparmio, di SICAV e di banche autorizzate alla prestazione di servizi di investimento aventi sede in Italia delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità.

2. L'autorità di vigilanza che procede può altresì, sentita l'altra autorità, vietare ai soggetti indicati nel comma 1 di intraprendere nuove operazioni riguardanti singoli servizi o attività, anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, quando:

a) le violazioni commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale;

b) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.».

«Art. 59 *(Sistemi di indennizzo).* — 1. L'esercizio dei servizi d'investimento è subordinato all'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo.

3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, coordina con regolamento l'operatività dei sistemi d'indennizzo con la procedura di liquidazione coatta amministrativa e, in generale, con l'attività di vigilanza.

4. I sistemi di indennizzo sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.

5. Gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall'esercizio dei servizi di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo.

6. Per le cause relative alle richieste di indennizzo è competente il giudice del luogo ove ha sede legale il sistema di indennizzo.».

«Art. 168 *(Confusione di patrimoni)*. — 1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, ovvero nella custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un OICR, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, viola le disposizioni concernenti la separazione patrimoniale arrecando danno agli investitori, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.».

«Art. 171 *(Tutela dell'attività di vigilanza)*. — 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 134, comma 1, del testo unico bancario, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti abilitati allo svolgimento di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio e, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espone, nelle comunicazioni alla Banca d'Italia o alla CONSOB, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche di detti soggetti o sulle attività svolte per conto degli investitori, ovvero, allo stesso fine, nasconde, in tutto o in parte, fatti, che avrebbe dovuto comunicare, concernenti le condizioni e le attività stesse, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 134 del testo unico bancario, chi esercita funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti abilitati allo svolgimento di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio e ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Banca d'Italia o alla CONSOB è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

«Art. 190 *(Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati)*. — 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.

2. *Omissis.*

3. Le sanzioni previste dai commi l e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle società o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano vigilato, in conformità dei doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni stesse non fossero da altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'art. 8, commi da 2 a 6.

4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

«Art. 195 *(Procedura sanzionatoria)*. — 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con decreto motivato, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, secondo le rispettive competenze.

2. La Banca d'Italia o la CONSOB formulano la proposta, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni dagli stessi presentate entro trenta giorni, in base al complesso delle informazioni raccolte.

3. Il decreto di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto sul bollettino della Banca d'Italia o della CONSOB. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su richiesta dell'autorità proponente, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

4. Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni è ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, nel luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e all'autorità che ha proposto l'applicazione della sanzione entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. La corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti.

7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e all'autorità proponente ai fini delle pubblicazione, per estratto, nel bollettino di quest'ultima.

9. Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.».

— Per il titolo della legge n. 287/1990 si fa rinvio alle premesse.

— Per il titolo del decreto legislativo n. 487/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71/1994, e del decreto legislativo n. 284/1999 si fa rinvio alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 118 del citato decreto legislativo n. 385/1993, si veda in nota all'art. 2.

Nota all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 146 citato decreto legislativo n. 385/1993, si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 12:

— Il testo dei commi 5, lettere *b), c)* ed *e)* e 6, lettere *a), b), d), e), f)* e *g)* dell'art. 1, del citato decreto legislativo n. 58/1998 è, rispettivamente, il seguente:

5. Per «servizi di investimento» si intendono le seguenti attività, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

a) (omissis);

b) negoziazione per conto terzi;

c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

d) (omissis);

e) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione.

6. Per «servizi accessori» si intendono:

a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari;

b) la locazione di cassette di sicurezza;

c) (omissis);

d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;

e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;

f) la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;

g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento.

— Per il testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo n. 58/1998, si veda in nota all'art. 2.

Note all'art. 13:

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 156/1973 si fa rinvio alle premesse.

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 256/1989 si fa rinvio alle premesse.

— Per il titolo del decreto legge n. 487/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71/1994, si fa rinvio alle premesse.

01G0197

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 18 aprile 2001.

Modifiche al regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 64, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 12, comma 3, lettera *f)*, del regolamento della Camera dei deputati;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti;

Vista la deliberazione adottata dall'ufficio di Presidenza nella riunione del 18 aprile 2001;

Visti gli articoli 2 e 6 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti contenute nella delibera allegata, che fa parte integrante del presente decreto.

Roma, 18 aprile 2001

Il Presidente: Violante

Il segretario generale: ZAMPETTI

ALLEGATO

XIII LEGISLATURA
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 302/2001

Modifiche al regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti.

Riunione di mercoledì 18 aprile 2001.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto l'art. 64, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 12, comma 3, lettera *f)*, del regolamento della Camera dei deputati;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti;

Vista la deliberazione dell'ufficio di Presidenza n. 274 del 22 marzo 2001, con la quale l'art. 8, comma 1, del regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti è stato modificato nel senso di prevedere che tutti i termini relativi all'attività della commissione giurisdizionale, della sezione giurisdizionale dell'ufficio di Presidenza e dell'ufficio di Presidenza in sede di appello sulle sentenze di detta commissione sono sospesi di diritto nel periodo intercorrente tra la data della prima riunione della nuova assemblea e la data di ricostituzione dei suddetti organi all'inizio della legislatura;

Rilevata l'esigenza di uniformare la normativa sulla sospensione di diritto dei termini nei periodi di scioglimento della Camera, anche con riferimento al regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, in modo che decorra dalla data della prima riunione della nuova assemblea fino alla data di ricostituzione degli organi di tutela all'inizio della legislatura;

Delibera

di approvare le seguenti modifiche al regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti:

«all'art. 9, comma 1, primo periodo, le parole: "sono sospesi di diritto nel periodo intercorrente tra la data di elezione della Camera e la data di ricostituzione dei suddetti organi all'inizio della nuova legislatura" sono sostituite dalle seguenti: "sono sospesi di diritto nel periodo intercorrente tra la data della prima riunione della nuova assemblea e la data di ricostituzione dei suddetti organi all'inizio della legislatura"».

01A4405

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 marzo 2001.

Riconoscimento di titolo accademico professionale estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto datato 18 dicembre 2001, con il quale si riconosceva il titolo accademico di «Diplom Sozialpadagogin» conseguito in Germania da Wibke Rommling, cittadina tedesca, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli assistenti sociali;

Rilevato che in detto decreto in premessa, per mero errore materiale, è stata riportata la data del 2 marzo 1974 del conseguimento del «Diplom Sozialpadagogin», invece che 2 marzo 1998, e che all'art. 1 il luogo di nascita è stato scritto come «Schwalmstadt-Ziegenhaim» invece di «Schwalmstadt-Ziegenhain»;

Vista l'istanza di correzione inviata dalla sig.ra Rommling in data 15 febbraio 2001;

Decreta

Il decreto datato 18 dicembre 2000, con il quale si riconosceva il titolo-accademico di «Diplom Sozialpadagogin», conseguito da Wibke Rommling, cittadina tedesca, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli assistenti sociali, è modificato come segue: la data, su indicata, «2 marzo 1974» è sostituita con la data «2 marzo 1998», la parola «Schwalmstadt-Ziegenhaim» è sostituita dalla parola «Schwalmstadt-Ziegenhain».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 18 dicembre 2000.

Roma, 27 marzo 2001

Il direttore generale: HINNA DANESI

01A4101

DECRETO 29 marzo 2001.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Capellino Laura, nata il 29 giugno 1970, a Harare (Zimbabwe), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologo clinico» di cui è in possesso, come attestato dall'Associazione sudafricana dei medici e dei dentisti, al cui registro la richiedente è iscritta dal gennaio 1997, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la richiedente è in possesso dei seguenti titoli accademici: «Bachelor of Arts» conseguito presso la University of the Witwatersrand di Johannesburg nel 1991; «BA Honours» in psicologia conseguito presso l'Università «Rand Afrikaans» di Johannesburg nel 1994; «Magister Artium (M.A.)» in psicologia conseguito presso l'Università Rand Afrikaans» di Johannesburg nel 1995; «Magister Artium» in psicologia clinica conseguito presso l'Università di Pretoria nel 1997;

Preso atto dell'esperienza professionale maturata dalla richiedente, come documentata in atti;

Ritenuto che la sig.ra Capellino abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 gennaio 2001;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta

Alla sig.ra Capellino Laura, nata il 29 giugno 1970 a Harare (Zimbabwe), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 29 marzo 2001

Il direttore generale: HINNA DANESI

01A4100

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 21 marzo 2001.

Accertamento dell'importo in circolazione di alcuni titoli di Stato, a seguito di operazioni di rimborso anticipato.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, comma 2, con il quale si è stabilito, che con decreti del Ministro del tesoro si può procedere al rimborso anticipato dei titoli emessi;

Visto il decreto n. 027421 del 18 dicembre 2000, con il quale si è disposto il rimborso anticipato parziale, a prezzi di mercato, a valere sui certificati di crediti del Tesoro di seguito elencati, per i quali si evidenzia, fra l'altro, l'importo nominale in euro rimborsato:

		Importo nominale rimborsato
CCT 1.1.1994/2001	(IT0000366739)	87.500.000
CCT 1.8.1994/2001	(IT0000366903)	130.000.000
CCT 1.10.1994/2001	(IT0000366945)	390.000.000
CCT 1.6.1995/2002	(IT0000367208)	50.000.000
CCT 1.11.1995/2002	(IT0000367398)	50.000.000
CCT 1.2.1996/2003	(IT0000367463)	175.000.000
CCT 1.5.1996/2003	(IT0000367620)	325.000.000
CCT 1.9.1996/2003	(IT0000367752)	100.000.000

Visto il decreto n. 027422 del 18 dicembre 2000, con il quale si è disposto il rimborso anticipato parziale, a prezzi di mercato, a valere sui buoni poliennali del Tesoro di seguito elencati, per i quali si evidenzia, fra l'altro, l'importo nominale in euro rimborsato:

		Importo nominale rimborsato
BTP 3% 15.2.1999/2002	(IT0001310363)	375.000.000
BTP 4,50% 15.1.2000/2003	(IT0001423844)	263.000.000
BTP 3% 15.6.1999/2002	(IT0001344057)	425.000.000
BTP 3,25% 1.2.1999/2004	(IT0001305454)	50.000.000

Visto, altresì, il decreto n. 027423 del 18 dicembre 2000, con il quale si è disposto il rimborso anticipato parziale, a prezzi di mercato, a valere sui buoni poliennali del Tesoro di seguito elencati per i quali si evidenzia, fra l'altro, l'importo nominale in euro rimborsato:

		Importo nominale rimborsato
BTP 3% 15.4.1999/2002	(IT0001326575)	100.000.000
BTP 4,75% 1.5.1998/2003	(IT0001224283)	100.000.000
BTP 3,25% 1.10.1998/2003	(IT0001263844)	250.000.000
BTP 3,25% 1.2.1999/2004	(IT0001305454)	350.000.000
BTP 3,25% 15.4.1999/2004	(IT0001326567)	450.000.000

Visto in particolare l'art. 2, ultimo comma, dei predetti decreti del 18 dicembre 2000, che dispone che con successivo decreto sono accertati, per ciascuno dei prestiti, gli importi rimasti in circolazione a seguito dei rimborsi effettuati;

Decreta:

Art. 1.

Alla data del 18 dicembre 2000 la consistenza dei prestiti di cui ai decreti n. 027421 e n. 027422, del 18 dicembre 2000, a seguito del rimborso effettuato, è la seguente:

	Importo nominale rimborsato
CCT 1.1.1994/2001 (IT0000366739)	5.868.472.000,00
CCT 1.8.1994/2001 (IT0000366903)	5.960.121.455,84
CCT 1.10.1994/2001 (IT0000366945)	8.979.345.916,44
CCT 1.6.1995/2002 (IT0000367208)	7.281.815.958,40
CCT 1.11.1995/2002 (IT0000367398)	9.674.355.872,00
CCT 1.2.1996/2003 (IT0000367463)	9.826.170.440,00
CCT 1.5.1996/2003 (IT0000367620)	6.454.548.942,04
CCT 1.9.1996/2003 (IT0000367752)	7.729.917.112,16
BTP 3% 15.2.1999/2002 (IT0001310363)	10.267.958.000,00
BTP 4,50% 15.1.2000/2003 (IT0001423844)	10.547.000.000,00
BTP 3% 15.6.1999/2002 (IT0001344057)	9.727.828.000,00
BTP 3,25% 1.2.1999/2004 (IT0001305454)	12.309.328.000,00

Art. 2.

Alla data del 20 dicembre 2000 la consistenza dei prestiti di cui al decreto n. 27423, del 18 dicembre 2000, a seguito del rimborso effettuato, è la seguente:

	Importo in circolazione
BTP 3,25% 15.4.1999/2002 (IT0001326575)	9.012.027.000,00
BTP 4,75% 1.5.1998/2003 (IT0001224283)	8.989.901.852,31
BTP 4% 1.10.1998/2003 (IT0001263844)	12.978.094.779,36
BTP 3,25% 1.2.1999/2004 (IT0001305454)	11.959.328.000,00
BTP 3,25% 15.4.1999/2004 (IT0001326567)	12.586.513.000,00

Il presente decreto è trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2001

Il dirigente generale: CANNATA

01A4406

DECRETO 6 aprile 2001.

Emissione delle serie speciali di monete millesimo 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999, concernente il riassetto organizzativo del Dipartimento del tesoro e le relative attribuzioni;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2001 n. 628314, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2001, concernente l'emissione di monete d'argento da lire 1.000 commemorative del quattrocentesimo anniversario della morte di Giordano Bruno;

Considerato che occorre autorizzare l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 2000 e che occorre altresì disciplinarne le modalità di cessione;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 2000 per collezionisti, confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti valori: L. 1 - L. 2 - L. 5 - L. 10 - L. 20 - L. 50 - L. 100 - L. 200 - L. 500 bimetallica - L. 500 in argento «Caravelle» - L. 1.000 bimetallica e £. 1.000 in argento commemorativa del quattrocentesimo anniversario della morte di Giordano Bruno.

Art. 2.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le serie speciali di monete millesimo 2000 con le modalità e alle condizioni di seguito riportate:

entro il 30 giugno 2001, sia tramite versamento sul conto corrente postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica» - piazza G. Verdi, 10 - Roma - sia tramite versamento sul conto corrente bancario n. 11000/49 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, presso la Banca Popolare di Sondrio - coordinate: ABI 05696 - CAB 03200 (dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22) - Ag. Roma 11 - via Carlo Alberto n. 6/A - Roma;

dal 28 maggio al 30 giugno 2001 direttamente presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - via Principe Umberto, 4 - Roma.

Prezzo di vendita al pubblico, IVA e spedizione inclusa, per acquisti unitari di serie:

a) in versione fior di conio: da 1 a 100 pezzi L. 64.000 pari a euro 33,05;

da 101 a 2.000 pezzi L. 62.750 pari a euro 32,41;

oltre 2.000 pezzi e per ordini successivi unitari di almeno 200 pezzi L. 60.800 pari a euro 31,40;

b) In versione proof: da 1 a 100 pezzi L. 126.000 pari a euro 65,07;

da 101 a 1.000 pezzi L. 123.500 pari a euro 63,78;

oltre 1.000 pezzi e per ordini successivi unitari di almeno 200 pezzi L. 119.700 pari a euro 61,82.

Gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato i quantitativi di monete richiesti dall'Istituto stesso.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Art. 3.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è tenuto a consegnare, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, due esemplari per ogni versione delle suddette monete da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà inviato all'ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2001

p. *Il direttore generale:* ZODDA

01A4325

DECRETO 18 aprile 2001.

Concessione in comodato gratuito di un campione di monete metalliche denominate in euro alle imprese produttrici di validatori di monete metalliche ed altre attrezzature per il trattamento delle stesse.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 11 del regolamento n. 974/98 del Consiglio dell'Unione europea del 3 maggio 1998 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2002 verranno messe in circolazione le nuove monete metalliche in euro;

Viste le linee guida emanate dal Comitato economico e finanziario nella seduta del 2 maggio e la susseguente deliberazione n. 9117/00 del 29 giugno 2000, con la quale il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la conclusione di consentire ai singoli Stati membri di prestare le monete metalliche in euro alle società che producono validatori di monete metalliche ed altre attrezzature per il trattamento delle stesse, affinché possano testare ed adeguare la loro produzione nei propri locali all'interno della Comunità europea;

Considerato che in attuazione della deliberazione n. 9117/00 del 29 giugno 2000, si ritiene opportuno stipulare con le società interessate due distinti accordi concernenti gli obblighi di non divulgazione di informazioni riservate e di acquisizione di idonee garanzie finanziarie;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Considerato che, anche ai fini della legge n. 241/90, devono essere fissate le modalità con le quali le imprese possono formulare la richiesta nonché i requisiti che le stesse devono possedere;

Decreta

Art. 1.

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, alle imprese produttrici di validatori di monete metalliche ed altre attrezzature per il trattamento delle stesse può essere concesse in comodato gratuito (art. 1803 codice civile) un campione di monete metalliche denominate in euro per un periodo non superiore a quaranta giorni e, comunque, non oltre il 20 luglio 2001.

Art. 2.

Le imprese di cui all'art. 1, per essere ammesse ad usufruire del comodato gratuito del campione di monete metalliche in euro dovranno dimostrare di avere necessità di testare le monete presso la propria sede e di aver adeguato le misure di sicurezza agli standard previsti dall'allegato schema di contratto.

Art. 3.

Le imprese interessate dovranno far pervenire al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro - direzione VI - ufficio VIII - via XX settembre n. 97 - 00100 Roma una richiesta in carta semplice, firmata dal legale rappresentante contenente, in allegato:

a) motivazioni che inducono l'impresa a testare le monete presso il loro stabilimento;

b) quantitativo, suddiviso per taglio, del campione di monete;

c) certificato vigente della camera di commercio, industria e artigianato contenente la forma giuridica, il capitale sociale versato, l'oggetto sociale, gli organi sociali in carica, i titolari di cariche e qualifiche;

d) autocertificazione degli amministratori e dei sindaci della società della sussistenze dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge n. 575/65 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) indicazione dei luoghi dove verranno conservate le monete e le misure di sicurezza che l'impresa si impegna ad adottare;

f) impegno a non divulgare informazioni riservate;

g) impegno a produrre idonea fideiussione bancaria, escutibile a prima richiesta, per un ammontare che sarà determinato al momento della stipula del contratto.

Art. 4.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si riserva di escludere le istanze delle imprese interessate che, a suo insindacabile giudizio, non rispondano ai requisiti di cui al precedente art. 3 e, comunque, l'accoglimento è subordinato alla verifica, presso le sedi delle società dove verranno conservate e/o utilizzate le monete, della conformità alle prescrizioni di cui all'art. 5 dello schema del contratto di comodato gratuito.

Roma, 18 aprile 2001

Il direttore generale: DRAGHI

ALLEGATO

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI UN CAMPIONE DI MONETE IN EURO ALLE IMPRESE CHE PROGETTANO O PRODUCONO VALIDATORI DI MONETE METALLICHE E ALTRE ATTREZZATURE PER IL TRATTAMENTO DELLE STESSE AL SENSI DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA IL 29 GIUGNO 2000 DAL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA.

Tra

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (denominato per brevità nel contesto del presente atto il tesoro) rappresentato dal sig. ......, dirigente dell'Ufficio ......

e

...................., (denominata per brevità nel contesto del presente atto la Società) con sede in ....
via .... rappresentata dal sig. ....,
nella sua qualità di ....

Premesso che

A) A partire dal 1º gennaio 2002 verranno messe in circolazione monete e banconote in euro e a decorrere dal 1ºmarzo 2002 la lira italiana perderà corso legale;

B) Il consiglio dell'Unione europea con deliberazione adottata il 29 giugno 2000 ha invitato gli Stati membri a considerare la possibilità di prestare, monete euro e/o gettoni, che riproducano le caratteristiche delle monete in euro ad eccezione dei disegni impressi su queste, alle imprese che progettano o producono validatori di monete metalliche e altre attrezzature per il trattamento delle stesse, affinché possano testare e adeguare la loro produzione nei propri stabilimenti all'interno della Comunità europea.

C) A tal proposito il Comitato economico e finanziario ha emanato delle linee guida, nelle quali fra l'altro si demanda agli Stati membri, qualora intendano prestare le monete o i gettoni alle imprese sopra citate, a stipulare due distinti accordi, che recepiscano le indicazioni espresse nelle linee guida, concernenti, in particolare, l'uno gli obblighi di riservatezza, l'altro le garanzie finanziarie da acquisire;

D) Con decreto ...... 2001 del .... sono stati individuati i requisiti ed i termini per la richiesta di campioni di monete da parte delle imprese che progettano o producono validatori di monete metalliche e altre attrezzature per il trattamento delle stesse (le macchine);

E) La società ha richiesto con nota del ...... 2001 il prestito di un campione di monete in euro in modo da svolgere tali attività presso i propri stabilimenti, nonché di conoscere alcune caratteristiche e specifiche tecniche delle monete;

F) In data ...... 2001 il tesoro ha effettuato una ispezione presso le sedi della Società dove verranno conservate e/o utilizzate le monete, verificandone la conformità alle prescrizioni di cui al successivo art. 5, come da verbale allegato al presente atto (allegato 1);

G) Con nota del ...... 2001 prot, n. ....del ...., a richiesta della Società è stata riconosciuta conforme ai requisiti richiesti;

H) Il Tesoro e la società hanno sottoscritto l'accordo per la non divulgazione di informazioni riservate che allegato al presente contratto (allegato 2) ne costituisce parte integrante;

I) La società ha prodotto fideiussione bancaria, escutibile a prima richiesta, per l'importo di L. ...., prestata in data ...... 2001 da ....(allegato 3).

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra indicate si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1.

Oggetto

1. Con il presente contratto il Tesoro concede in comodato alla società un campione di monete in euro per gli usi di cui al successivo art. 7.

2. Il campione di monete è così costituito:

Valore in euro	**Quantità di monete**
Un centesimo (0,01)	-
Due centesimi (0,02)	-
Cinque centesimi (0,05)	-
Dieci centesimi (0,10)	-
Venti centesimi (0,20)	-
Cinquanta centesimi (0,50)	-
Uno (1,00)	-
Due (2,00)	-
totale	**totale**

Art. 2.

Informazioni sulle monete

1. Unitamente al campione di monete il Tesoro consegna alla società un documento su supporto cartaceo (magnetico) contenente le informazioni relative alle caratteristiche e specifiche tecniche richieste.

2. Il documento di cui al precedente comma deve essere restituito al Tesoro, unitamente al campione di monete, nel termine di cui al successivo art. 3, comma 3. Debbono essere restituiti anche tutti gli estratti e copie eventualmente prodotti.

3. La società deve produrre anche una dichiarazione sottoscritta da un proprio rappresentante munito dei necessari poteri che attesti che tutti documenti contenenti le informazioni di cui al presente articolo sono stati restituiti o distrutti.

Art. 3.

Consegna e restituzione del campione di monete

1. Il campione di monete verrà messo a disposizione della società all'indirizzo e nella data che verrà comunicata dal Tesoro alla società con un preavviso minimo di giorni

2. Il campione di monete verrà consegnato all'incaricato, il cui nome deve essere comunicato preventivamente al tesoro, il quale sottoscriverà una ricevuta scritta. Dal momento della sottoscrizione della ricevuta la società assumerà la piena responsabilità delle monete affidatele.

3. La società si impegna restituire al Tesoro all'indirizzo che verrà comunicato dal Tesoro con un preavviso minimo di giorni il campione di monete entro le ore ... del ...... 2001, unitamente al registro delle verifiche di cui al successivo art. 7. Il rappresentante della Zecca verificherà al momento della consegna, in presenza di un rappresentante della società, la restituzione di tutte le monete fornite.

4. Nel caso di mancata restituzione nel termine di una o più monete si applicano le penali di cui al successivo art. 9. In ogni caso il tesoro presenterà una denuncia del fatto agli organi di polizia competenti.

5. Le spese per il trasporto delle monete sono a carico della società. Il trasporto su strada dovrà essere effettuato con veicoli blindati sotto la sorveglianza di almeno un agente di sicurezza.

Il trasporto per mezzo di aereo o nave sarà effettuato in scatola sigillata sotto la sorveglianza costante di uno o più agenti di sicurezza.

Art. 4.

Luoghi dove le monete vengono conservate e/o vengono effettuati i test e trasporto delle monete

1. I test verranno effettuati e le monete conservate esclusivamente presso le sedi della società ai seguenti indirizzi:

....;

....;

....;

2. In caso di trasporto del campione di monete o di una parte di esso tra i luoghi indicati al comma precedente, la società comunica preventivamente al Tesoro la quantità di monete trasportate, l'indicazione del luogo di partenza e di quello di destinazione, il nome delle persone responsabili di esse durante il trasporto.

3. Il trasporto delle monete tra i luoghi indicati nel comma precedente deve essere effettuato con veicoli blindati, protetti da uno o più agenti di sicurezza. Il trasporto per mezzo di aereo o nave sarà effettuato in scatola sigillata sotto la sorveglianza costante di uno o più agenti di sicurezza.

4. La Società compila un registro dettagliato dei movimenti delle monete che deve essere conservato per almeno sei mesi successivamente alla restituzione dell'intero campione di monete. Il Tesoro può in ogni momento richiedere, ispezionare e estrarre copie del registro.

Art. 5.

Sicurezza dei luoghi dove le monete vengono conservate e/o vengono effettuati i test

1. I luoghi dove sono conservate le monete e o vengono effettuati i test devono:

essere posti sotto costante sorveglianza elettronica ed umana;

essere costruiti in maniera resistente contro l'intrusione.

2. I video e le registrazioni digitali devono essere conservati per almeno sei mesi. La qualità delle registrazioni deve permettere la chiara identificazione delle persone e dei movimenti nei luoghi.

3. Le misure di sicurezza fisica devono essere tali da ritardare i tentativi di accesso non autorizzato o illegale ai luoghi almeno per il tempo necessario all'intervento del personale di sicurezza. I luoghi devono essere sempre chiusi e accessibili solo con le modalità di cui al successivo art. 6. Devono altresì essere protetti contro gli incendi ed attrezzati con rilevatori di fumo e allarme antincendio.

4. Tutti i sistemi di allarme devono essere sempre operativi. Un sistema di emergenza deve essere sempre disponibile in caso di mal funzionamento del sistema di allarme principale. Le uscite di emergenza devono essere fornite di allarmi acustici locali collegati al sistema di controllo di sicurezza e non devono essere usati per altri scopi.

5. Quando non sono utilizzate ai sensi del successivo art. 7, le monete debbono essere conservate in camere di sicurezza resistenti contro gli incendi. Il meccanismo di chiusura deve essere conforme alla norma EN 1300/B e la stessa camera di sicurezza deve essere costruita in modo da fornire una protezione contro l'intrusione equivalente o superiore alla norma EN 1143-1. Il codice di chiusura deve essere cambiato almeno una volta ogni x mesi. L'accesso alla camera di sicurezza deve essere costantemente controllato.

6. Devono essere installati sistemi appropriati di controllo sulle persone autorizzate ad accedere ai luoghi.

7. La società si impegna a non modificare, se non per aumentarne il livello di sicurezza, la situazione dei luoghi come verificata dal Tesoro a seguito dell'ispezione preventiva di cui alla lettera *F)* delle premesse.

8. Il Tesoro può in qualunque momento e senza previo avviso effettuare un'ispezione ai luoghi per controllare la conformità ai requisiti di sicurezza di cui al presente articolo.

Art. 6.

Accesso ai luoghi in cui sono conservate le monete e/o vengono effettuati i test

1. L'accesso ai luoghi dove sono conservate le monete e/o sono effettuati i test è limitato al personale dipendente appositamente accreditato, indicato nell'elenco allegato al presente atto (allegato 4), unitamente alla dichiarazione sottoscritta da ognuno di essi di non avere riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali in corso ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Eventuali modifiche dell'elenco debbono essere comunicate al Tesoro unitamente alla dichiarazione di cui al precedente periodo. Le persone accreditate ricevono una tessera magnetica con foto ID.

2. Persone non accreditate possono accedere ai luoghi di cui all'art. 4, solo a seguito di una procedura di controllo delle loro identità ed accompagnate da una persona accreditata.

3. In ogni caso, nessuno è autorizzato a rimanere solo nella camera di sicurezza.

4. In un apposito registro viene annotato il nome di ciascuna persona che accede ai luoghi di cui all'art. 4, e data e tempi di ciascun accesso. Il registro viene conservato dalla società per un periodo di almeno sei mesi successivamente alla restituzione del campione di monete. Il Tesoro può in ogni momento richiedere, ispezionare estrarre copie del registro.

Art. 7.

Procedure di test

1. La società si impegna a utilizzare il campione di monete esclusivamente allo scopo di:

(i) valutare operazioni o apportare modifiche alle macchine;

(ii) progettare, sviluppare e/o fabbricare altre macchine che utilizzino caratteristiche presenti nelle monete, che permettono la loro distinzione, identificazione, trattamento e/o utilizzazione da parte delle macchine.

2. Le procedure di test, il nome del responsabile delle operazioni e di un suo sostituto sono allegate al presente contratto (allegato 5).

3. I test saranno effettuati in presenza del responsabile o del suo sostituto.

4. Le monete verranno contate ogni giorno. Il conto verrà registrato nel registro delle verifiche. In caso di mancanza di una o più monete la società deve indicarlo nel registro delle verifiche, unitamente ai nomi delle persone che hanno avuto accesso ai luoghi nelle precedenti 24 ore. La Società è tenuta a presentare immediatamente denuncia agli organi competenti e ad informare per iscritto il Tesoro entro 24 ore trasmettendo altresì copia della denuncia presentata.

5. Le monete non possono essere distrutte né deformate. Il Tesoro può in qualunque momento e senza previo avviso verificare il campione di monete.

6. I dati relativi all'esito delle procedure di test sono registrati e comunicati al Tesoro con cadenza quindicinale.

Art. 8.

Modifica delle caratteristiche delle monete

1. La società riconosce che il Tesoro ha il diritto di cambiare in ogni momento ogni caratteristica, specifica e/o tolleranza delle monete in euro, senza che da ciò derivi alcuna responsabilità per danni nei confronti della società.

Art. 9.

Penali per la mancata restituzione di una o più monete

1. In caso di mancata restituzione nel termine di cui all'art. 3, per qualsivoglia motivo, anche per causa non imputabile alla società, di una o più monete, ovvero nel caso in cui la mancanza di una o più monete venga denunciata dalla società ai sensi dell'art. 7, comma 4, o venga rilevata dal Tesoro a seguito di ispezione, la Società è sog-

getta ad una penale nella misura indicata nel comma seguente, per la quale verrà escussa la garanzia di cui alla lettera *I)* delle premesse, fino alla concorrenza dell'importo dovuto.

2. La penale si compone di una parte fissa, dell'importo di euro 20.000 (ventimila), alla quale si aggiunge una parte variabile così calcolata:

pari a euro 200 (duecento) per ogni moneta del valore di un centesimo (0.01), due centesimi (0.02) e cinque centesimi (0.05) di euro mancante;

pari a euro 1.000 (mille) per ogni moneta del valore di dieci centesimi (0.1), venti centesimi (0.2) e cinquanta centesimi (0.5) di euro mancante;

pari a euro 2.000 (duemila) per ogni moneta del valore di uno (1) o due (2) euro mancante.

3. L'importo della penalità non può essere ridotto in nessun caso.

4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non libera la società dell'obbligo di risarcimento del maggior danno ed è comunque fatta salvo il diritto del Tesoro di richiedere l'immediata restituzione del campione di monete e dei documenti di cui all'art. 2.

Art. 10.

Penali per la violazione dell'accordo per la non divulgazione delle informazioni riservate

1. In caso di divulgazione, durante la vigenza del presente accordo, delle informazioni riservate di cui all'accordo di non divulgazione di cui alla lettera *H)* delle premesse, la società è tenuta all'immediata restituzione del campione di monete e dei documenti di cui all'art. 2.

2. Nel caso di cui al precedente comma, per il pagamento della penale pari a euro quindicimila di cui all'art. 6 dell'accordo di non divulgazione delle informazioni riservate di cui alla lettera *H)*, verrà escussa, fino a concorrenza dell'importo dovuto, la garanzia di cui alla lettera *I)* delle premesse.

3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non libera la società dell'obbligo di risarcimento del maggior danno.

Art. 11.

Inadempimento di altri obblighi previsti nel presente contratto

1. In caso di inadempimento a qualunque degli altri obblighi previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente contratto, la società è tenuta all'immediata restituzione del campione di monete e dei documenti di cui all'art. 2.

2. La società è altresì tenuta al pagamento di una penale pari a euro xxxxxx (xxxxxx), per il cui pagamento verrà escussa, fino a concorrenza dell'importo dovuto, la garanzia di cui alla lettera *I)* delle premesse.

3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non libera la società dell'obbligo di risarcimento del maggior danno.

Art. 12.

Manleva

1. La società si impegna a tenere indenne il Tesoro da qualsiasi responsabilità per i danni patrimoniali, nonché per qualsiasi azione che dovesse essere a tal fine esperita, conseguenti, o comunque correlati, alla conclusione o all'esecuzione del presente contratto, ad esclusione di quelli dovuti a dolo o colpa grave del Tesoro.

Art. 13.

Patti integrativi e modificativi

1. Ogni patto modificativo e/o integrativo del presente accordo avrà efficacia tra le parti solo se concluso in forma scritta.

Art. 14

Legge applicabile e foro competente

1. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

2. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Art. 15

Oneri

1. Tutti gli oneri fiscali e le spese relative al presente contratto sono a carico della società.

Art. 16

Elezione di domicilio e comunicazioni

1. Ai fini del presente accordo le parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

il Tesoro: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro, via XX settembre n. 97 - Roma;

la società: via ....

2. Le parti convengono altresì che qualsiasi comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera o telegramma, o al momento del ricevimento del rapporto di risposta, se effettuata via fax.

Roma, lì ....

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

La Società

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, codice civile, la società dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 9 (responsabilità anche per causa non imputabile ed immediata restituzione del campione di monete e dei documenti), 10 e 11 (immediata restituzione del campione di monete e dei documenti nei casi contemplati da tali articoli) nonché dell'art. 14 (foro competente).

La Società

01A4326

DECRETO 19 aprile 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 18 aprile 2001 è di 75.106 miliardi di lire (pari a 38.789 milioni di euro);

Decreta:

Per il 30 aprile 2001 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a 184 giorni con scadenza il 31 ottobre 2001 fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 24 aprile 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Ai sensi degli articoli 1, 13 e 14 del decreto ministeriale 16 novembre 2000, è disposto, altresì, il 26 aprile 2001, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2001.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2001

p. Il direttore generale: CANNATA

01A4407

DECRETO 19 aprile 2001.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta e trecentosessantatre giorni relativi all'emissione del 17 aprile 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visti i propri decreti del 5 aprile 2001 che hanno disposto per il 17 aprile 2001 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 90 e 363 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 2000 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 17 aprile 2001;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 17 aprile 2001 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 17 aprile 2001 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,914 per i B.O.T. a 90 giorni e a 95,947 per i B.O.T. a 363 giorni.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del

tesoro per l'anno finanziario 2001, ammonta a lire 63.104.029.412 per i titoli a 90 giorni con scadenza 16 luglio 2001; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 2002 ammonta a lire 529.710.770.313 per i titoli a 363 giorni con scadenza 15 aprile 2002.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a 98,679 per i B.O.T. a 90 giorni e a 95,032 per i B.O.T. a 363 giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2001

p. Il direttore generale: CANNATA

01A4408

DECRETO 19 aprile 2001.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a duecentoquarantotto giorni relativi all'emissione del 10 aprile 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 3 aprile 2001 che ha disposto per il 10 aprile 2001 l'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro annuali, con scadenza 14 dicembre 2001, della durata residua di 248 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 2000 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 10 aprile 2001;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 10 aprile 2001 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per i titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 10 aprile 2001 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 248 giorni è risultato pari a 97,119.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2001, ammonta a L. 55.789.186.766 per i titoli a 248 giorni con scadenza 14 dicembre 2001.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 248 giorni è risultato pari a 96,476.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2001

p. Il direttore generale: CANNATA

01A4409

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 marzo 2001.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE - UFFICIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Deborah Patrizia Whittaker cittadina britannica, chiede il riconosci-

mento del titolo di «Bachelor of science in diagnostic radiography» conseguito in Inghilterra in data 10 luglio 1999, presso «Prifysgol Cymru University of Wales - College of Medicine (Gran Bretagna)» al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di tecnico sanitario radiologia medica;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di tecnico sanitario di radiologia medica che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 4 ottobre 2000;

Decreta:

Il titolo di studio «Bachelor of science in diagnostic radiography» conseguito in Inghilterra, in data 10 luglio 1999, dalla sig.ra Deborah Patrizia Whittaker nata a Coventry (GB) il 5 novembre 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di tecnico sanitario di radiologia medica, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4058

DECRETO 23 marzo 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Prevenar vaccino pneumococcico saccaridico coniugato adsorbito». (Decreto UAC/C n. 138/2001).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Prevenar vaccino pneumococcico saccaridico coniugato adsorbito» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/167/001 sospensione iniettabile, 1 flaconcino vetro 0,5 ml uso IM; EU/1/00/167/002 sospensione iniettabile, 10 flaconcini vetro 0,5 ml uso IM; EU/1/00/167/003 sospensione iniettabile 1 siringa preriempita vetro 0,5 ml uso IM; EU/1/00/167/004 sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite vetro 0,5 ml uso IM.

Tiolare A.I.C.: Wyeth Lederle Vaccines SA.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 2 febbraio 2001, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prevenar vaccino pneumococcico saccaridico coniugato adsorbito»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997, «Attuazione della direttiva n. 93/39 CEE che modifica le direttive n. 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva n. 65/65 modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421» con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/1993, sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 20/21 marzo 2001, dalla Commissione unica del farmaco:

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Prevenar vaccino pneumococcico saccaridico coniugato adsorbito» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale PREVENAR vaccino pneumococcico saccaridico coniugato adsorbito, nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

sospensione iniettabile 1 flaconcino vetro 0,5 ml uso IM - n. 035053014/E (in base 10) 11FRGQ (in base 32);

sospensione iniettabile 10 flaconcini vetro 0,5 ml uso IM - n. 035053026/E (in base 10) 11FRH2 (in base 32);

sospensione iniettabile 1 siringa preriempita vetro 0,5 ml uso IM - n. 035053038/E (in base 10) 11FRHG (in base 32);

sospensione iniettabile 10 sirnghe preriempite vetro 0,5 ml uso IM - n. 035053040/E (in base 10) 11FRHJ (in base 32);

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle Vaccines SA.

Art. 2.

La specialità medicinale PREVENAR vaccino pneumococcico saccaridico coniugato adsorbito, classificata come segue:

sospensione iniettabile 1 flaconcino vetro 0,5 ml uso IM- n. 035053014/E (in base 10) 11FRGQ (in base 32), classe C;

sospensione iniettabile 10 flaconcini vetro 0,5 ml uso IM- n. 035053026/E (in base 10) 11FRH2 (in base 32), classe C;

sospensione iniettabile 1 siringa preriempita vetro 0,5 ml uso IM - n. 035053038/E (in base 10) 11FRHG (in base 32), classe C;

sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite vetro 0,5 ml uso IM - n. 035053040/E (in base 10) 11FRHJ (in base 32), classe C.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzato e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 23 marzo 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A4103

DECRETO 5 aprile 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cemirit».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la comunicazione datata 26 gennaio 2001 della ditta Bayer S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Bayer S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni:

CEMIRIT «bambini supposte» 10 supposte da 300 mg A.I.C. n. 022360061.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 5 aprile 2001

Il dirigente: GUARINO

01A4094

DECRETO 5 aprile 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Inopamil».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la comunicazione datata 16 gennaio 2001 della ditta Zambon Group S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Zambon Group S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni:

INOPAMIL:

«50» 40 compresse 50 mg - A.I.C. n. 025257015;
«100» 40 compresse 100 mg - A.I.C. n. 025257027;
«200» 20 compresse 200 mg - A.I.C. n. 025257039.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 5 aprile 2001

Il dirigente: GUARINO

01A4095

DECRETO 9 aprile 2001.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di specialista in radioterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Jereczek Barbara Alicja ha chiesto il riconoscimento del «Dyplom Specjalisty radioterapii onkologicznej» conseguito in Polonia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico, a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Sentito il parere della Conferenza dei servizi nella riunione del 22 novembre 2000;

Considerato che la richiedente è iscritta in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Milano;

Ritenuto che il titolo di specializzazione in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il «Dyplom Specjalisty radioterapii onkologicznej» conseguito nell'anno 1999 presso il Centro medico di formazione post laurea di Varsavia (Polonia) dalla dott.ssa Jereczek Barbara Alicja, nata a Gdansk (Danzica) il giorno 7 febbraio 1966, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, come specializzazione in radioterapia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A4102

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 marzo 2001.

Determinazione del costo orario del lavoro dei dipendenti da aziende del settore turismo - Comparto pubblici esercizi «Ristorazione collettiva», riferito al mese di febbraio 2001.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto»;

Visto l'art. 1, comma 1 della suddetta legge, nella parte che fa riferimento al costo del lavoro determinato

periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, che individua le categorie entro cui individuare i settori merceologici da prendere in considerazione per la predisposizione delle suddette tabelle;

Considerata la necessità di aggiornare il costo orario del lavoro per i lavoratori delle aziende del settore turismo, relativamente all'anno 2001;

Esaminato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo - comparto pubblici esercizi «Ristorazione collettiva» stipulato il 22 gennaio 1999 da FILCAMS, FISASCAT, UILUCS FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA, INTERSIND;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del sopraindicato contratto, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attività;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto sono stati stipulati accordi territoriali concernenti la quota provinciale, il premio di presenza ed il terzo elemento;

Ritenuto necessario provvedere alla individuazione del costo a valere da febbraio 2001;

Decreta:

Art. 1.

Il costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo - comparto pubblici esercizi «Ristorazione collettiva», riferito al mese di febbraio 2001, è determinato nella tabella A con riferimento alla contrattazione nazionale e nella tabella B per le provincie nelle quali è intervenuta la contrattazione di secondo livello. Le citate tabelle fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le tabelle prescindono:

a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

b) dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale, dagli utili di impresa;

c) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla sicureza del lavoro (Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A4074

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 aprile 2001.

Modificazioni all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 26 febbraio 2001, recante approvazione delle proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992, riferite alle domande presentate per il bando del 2000 del settore turistico-alberghiero.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, già modificato e integrato dal decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319 e, da ultimo, modificato e integrato dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie;

Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 2001 con il quale, viste le proposte avanzate dalle regioni e dalle province autonome e le successive determinazioni concordate con le regioni medesime in merito alla valutazione della compatibilità delle proposte stesse con lo sviluppo complessivo di tutte le aree interessate e con le disposizioni del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono state approvate le proposte regionali di cui all'art. 6-*bis* di quest'ultimo decreto valide con riferimento alle domande del bando del «settore turistico-alberghiero» della legge n. 488/1992 per l'anno 2000;

Vista la comunicazione prot. 4270 del 21 marzo 2001 del direttore generale dell'assessorato del turismo, artigiano e commercio della regione Sardegna con la quale viene segnalato che, a causa di un errore materiale, nelle proprie proposte relative alla graduatoria ordinaria, assunte a base del citato decreto ministeriale del 26 febbraio 2001, il comune di Badesi è stato inserito

tra quelli interni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti anziché tra quelli costieri con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e viene richiesta la conseguente rettifica;

Ritenuto necessario apportare la conseguente rettifica al citato decreto ministeriale del 26 febbraio 2001;

Decreta:

Articolo unico

Nell'allegato n. 2 al decreto ministeriale del 26 febbraio 2001 concernente l'approvazione delle proposte regionali relative al bando del «settore turistico-alberghiero» della legge n. 488/1992 per l'anno 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2001, con riferimento alle proposte regionali relative alla graduatoria ordinaria della regione Sardegna, il comune di Badesi, già compreso nell'area «comuni interni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti», deve intendersi invece inserito, a causa di un mero errore materiale, nell'area «comuni costieri con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2001

Il Ministro: LETTA

01A4009

DECRETO 11 aprile 2001.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Filatura Erreci, in Massazza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO
E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto in data 28 aprile 2000 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui la S.r.l. Filatura Erreci (Gruppo Bertrand), con sede in Massazza (Biella), s.s. Trossi n. 230, è posta in amministrazione straordinaria ed è nominato commissario il dott. Vitaliano De Gennaro;

Vista l'istanza in data 8 febbraio 2001, con la quale il commissario, comunicando di avere depositato presso la cancelleria del tribunale di Biella, ai sensi e per gli effetti dell'art. 213 della legge fallimentare, il bilancio finale di liquidazione ed il conto della gestione e di avere provveduto alla cancellazione della società dal registro delle imprese, chiede che venga formalizzata la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto necessario dichiarare la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 6, comma 6 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95;

Decreta:

Articolo unico

È dichiarata la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Filatura Erreci (Gruppo Bertrand), con sede in Massazza (Biella), ss. Trossi n. 230.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2001

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
del Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato
VISCONTI

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

01A4293

DECRETO 11 aprile 2001.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Expo Sud, in Castiglione della Pescaia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO
E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 dicembre 1982, con cui la S.r.l. Expo Sud del Gruppo Paoletti, con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), località La Valle, è posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 aprile 2000, con il quale è stato nominato commissario delle società del Gruppo Paoletti in ammministrazione straordinaria, il dott. Luigi Petrillo;

Visto il provvedimento in data 25 novembre 1992 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del piano finale di liquidazione negativo e del rendiconto della gestione;

Vista l'istanza in data 30 gennaio 2001, con la quale il commissario, comunicando che la cancelleria del competente tribunale ha certificato che non sono state depositate contestazioni da parte dei creditori al piano finale di liquidazione ed al conto della gestione, chiede che venga formalizzata la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Expo Sud;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto necessario disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 6, comma 6 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Expo Sud, con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), località La Valle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e su il Sole 24 Ore.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 11 aprile 2001

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
del Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
ZODDA

01A4294

DECRETO 11 aprile 2001.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Arredo Casa, in Castiglione della Pescaia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO
E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 dicembre 1982, con cui la S.r.l. Arredo Casa del Gruppo Paoletti, con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), località La Valle, è posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 aprile 2000, con il quale è stato nominato commissario delle società del Gruppo Paoletti in ammministrazione straordinaria, il dott. Luigi Petrillo;

Visto il provvedimento in data 25 novembre 1992 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del piano finale di liquidazione negativo e del rendiconto della gestione;

Vista l'istanza in data 30 gennaio 2001, con la quale il commissario, comunicando che la cancelleria del competente tribunale ha certificato che non sono state depositate contestazioni da parte dei creditori, chiede che venga formalizzata la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Arredo Casa;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto necessario disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 6, comma 6 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Arredo Casa, con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), località La Valle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e su il Sole 24 Ore.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 11 aprile 2001

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
del Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
ZODDA

01A4295

DECRETO 11 aprile 2001.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Sud Factoring, in Castiglione della Pescaia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO
E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 dicembre 1982, con cui la S.r.l. Sud Factoring del Gruppo Paoletti, con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), località La Valle, è posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 aprile 2000, con il quale è stato nominato commissario delle società del Gruppo Paoletti in ammministrazione straordinaria, il dott. Luigi Petrillo;

Visto il provvedimento in data 25 novembre 1992 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del piano finale di liquidazione negativo e del rendiconto della gestione;

Vista l'istanza in data 30 gennaio 2001, con la quale il commissario, comunicando che la cancelleria del competente tribunale ha certificato che non sono state depositate contestazioni da parte dei creditori, chiede che venga formalizzata la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Sud Factoring;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto necessario disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 6, comma 6 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Sud Factoring, con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), località La Valle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e su il Sole 24 Ore.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 11 aprile 2001

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
del Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
ZODDA

01A4296

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 marzo 2001.

Autorizzazione al laboratorio Samer - Azienda speciale della camera di commercio di Bari, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visto il decreto ministeriale del 21 gennaio 2000, n. 60167, con il quale il laboratorio Samer - Azienda speciale della camera di commercio di Bari, ubicato in Bari, via Emanuele Mola n. 19, è stato autorizzato ad effettuare le analisi chimico-fisiche validi ai fini della certificazione degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine.

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o la I.G.P., per poter rivendicare la denominazione regitrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la documentazione presentata a sostegno del mantenimento della citata autorizzazione;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza:

Il laboratorio Samer - Azienda speciale della camera di commercio di Bari, ubicato in Bari, via Emanuele Mola n. 19, nella persona del responsabile dott. Alessio Dimaggio ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra indentificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti sui cui si fonda il provvedimento autorizzativo, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

Analisi gascromatografica degli esteri metilici degli acidi grassi;

analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto;

concentrazione metodo multiresiduo per l'analisi dei seguenti residui di fitofarmaci: forate, fonofos, dimetoato, paration metile, fention, fenitrotion, tetraclorvinfos, profenofos, triazofos, piridafention.

determinazione acidità;

determinazione del numero di perossidi;

panel test.

01A4260

DECRETO 19 marzo 2001.

Autorizzazione al laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Dipartimento provinciale di Lucca ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari:

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 20 aprile 2000 dal laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, ubicato in Lucca, via Vallisneri n. 6 volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza:

Il Laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, ubicato in Lucca, via Vallisneri n. 6, nella persona del responsabile dott. Vladimiro Giaconi ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto;
determinazione degli esteri metelici degli acidi grassi;
determinazione del numero di perossidi;
determinazione dell'acidità.

01A4258

DECRETO 29 marzo 2001.

Approvazione dello statuto del consorzio tutela del vino «Cerasuolo di Vittoria» D.O.C. e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 15 aprile 1999 dal consorzio tutela del vino «Cerasuolo di Vittoria» D.O.C., con sede in Ragusa, presso la Camera di commercio, I.A.A., p.zza della Libertà n. 99, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 4 febbraio 2000 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio tutela del vino «Cerasuolo di Vittoria» D.O.C., con sede in Ragusa, presso la Camera di commercio, I.A.A., p.zza della Libertà n. 99, così come risulta dal

testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 4 febbraio 2000.

Art. 2.

Il consorzio tutela del vino «Cerasuolo di Vittoria» D.O.C. è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio tutela del vino «Cerasuolo di Vittoria» D.O.C. e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A3963

DECRETO 29 marzo 2001.

Approvazione dello statuto del consorzio tutela del vino «Bosco Eliceo» e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 15 aprile 1999 dal consorzio tutela vini D.O.C. «Bosco Eliceo», con sede in Ferrara, presso la Camera di commercio, I.A.A., via Borgoleoni n. 11, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 25 maggio 2000 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio tutela vini D.O.C. «Bosco Eliceo», con sede in Ferrara, presso la Camera di commercio, I.A.A., via Borgoleoni n. 11, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 25 maggio 2000.

Art. 2.

Il consorzio tutela vino D.O.C. «Bosco Eliceo» è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio tutela vini D.O.C. «Bosco Eliceo» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A3964

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 3 aprile 2001.

Determinazione per il periodo 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2001, della misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 - quale risulta modificato dall'art. 9, comma 44, della legge 18 novembre 1998, n. 415 — che demanda al Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di accertare annualmente con proprio decreto la misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi dell'art. 30 del «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1995, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 29 marzo 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 85 dell'11 aprile 2000), con il quale la misura del tasso del predetto interesse di mora è stata fissata al 6,25% per il periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2000;

Considerato che occorre provvedere all'accertamento del tasso di interesse di mora da applicare nel periodo 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2001;

Vista la nota n. 622138 del 15 febbraio 2001 con la quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dipartimento del tesoro, direzione IV, ha comunicato, che, sentita anche l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, il «prime rate» medio del sistema bancario, rilevato dall'Associazione bancaria italiana sia nel mese di dicembre 2000 sia nella prima quindicina di gennaio c.a., si è ragguagliato all'8 per cento.

Ritenuto che di detto dato può tenersi conto ai fini della determinazione da adottare per il corrente anno;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 — quale risulta modificato dall'art. 9, comma 44 della legge 18 novembre 1998, n. 415 — la misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, è fissata per il periodo 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2001 all'8 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2001

Il Ministro dei lavori pubblici
NESI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

01A4086

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 27 marzo 2001.

Sistema del Mannu di Pattada a Monte Lerno. Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 30 settembre 2001. Ente gestore: Consorzio di bonifica del nord Sardegna. (Ordinanza n. 231).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici - on. Silvestro Ladu, è stato nominato *sub*-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Viste le proprie ordinanze:

n. 204 del 20 luglio 2000 - Sistema Temo-Cuga;

n. 205 del 20 luglio 2000 - Sistema del Tirso-Taloro e Govossai-Olai;

n. 206 del 20 luglio 2000 - Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri;

n. 207 del 27 luglio 2000 - Sistema Gennarta;

n. 208 del 27 luglio 2000 - Sistema Monte Pranu;

n. 209 del 27 luglio 2000 - Sistema di Bau Pressiu;

n. 210 del 27 luglio 2000 - Sistema Leni;

n. 211 del 27 luglio 2000 - Sistema del Mannu di Pattada;

n. 212 del 27 luglio 2000 - Sistema Liscia;

n. 213 del 27 luglio 2000 - Sistema Posada;

n. 214 del 27 luglio 2000 - Sistema Cedrino;

n. 215 del 27 luglio 2000 - Sistema Coghinas;

con le quali sono stati disposti vincoli delle risorse invasate e sono state regolamentate le erogazioni per uso potabile, industriale ed irriguo, con effetto sino al 31 dicembre 2000;

Vista la propria ordinanza n. 228 del 29 dicembre 2000, con cui le ordinanze sopra citate, emesse nelle date 20 e 27 luglio 2000, sono state prorogate sino al 31 gennaio 2001;

Vista altresì la propria ordinanza n. 229 del 31 gennaio 2001, con cui le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 228 sopra citata, sono state prorogate sino al 31 marzo 2001;

Atteso che in data 13 marzo è stata convocata dall'assessorato regionale dei lavori pubblici una riunione, finalizzata all'aggiornamento della predetta ordinanza n. 229, alla quale sono stati invitati:

il consorzio di bonifica del nord Sardegna;

l'assessorato regionale dell'agricoltura;

l'assessorato regionale dell'ambiente;

l'assessorato regionale dell'industria;

l'E.A.F.;

l'E.S.A.F.;

Atteso che in tale riunione è stata esaminata una scheda predisposta dall'assessorato regionale dei lavori pubblici sulla base delle indicazioni dei componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna nella quale è contenuta un'analisi delle risorse idriche disponibili al 1° marzo 2001 nel Sistema del Mannu Pattada ed un riparto delle stesse, per vari usi, sino al 30 settembre 2001;

Vista la nota n. 5356 del 20 marzo 2001 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, *sub*-Commissario per l'emergenza idrica, ha formalizzato gli esiti della riunione predetta informando che tutti i presenti hanno concordato sulla scheda relativa alla ripartizione proposta;

Atteso che con nota del commissario governativo per l'emergenza idrica n. 153/E.I. del 22 febbraio 2001 è stata convocata per il giorno 20 marzo 2001 una riunione interassessoriale con la partecipazione dei componenti di espressione regionale della commissione scientifica di supporto al commissario stesso, al fine di effettuare una valutazione congiunta definitiva degli esiti istruttori a tale data maturati, finalizzata all'emissione della presente ordinanza;

Considerati gli esiti della riunione predetta;

Considerato che il bilancio idrico previsto nel periodo dal 1° marzo 2001 al 30 settembre 2001 nel Sistema del Mannu di Pattada risulta essere il seguente:

	Valori in milioni di mc
Volumi invasati al 1° marzo 2001	30,1
Afflussi prevedibili dal 1° marzo al 30 settembre	3,3
A dedurre perdite per evaporazione	2,0
A dedurre scorta minima negli invasi al 30 settembre 2001*	7,5
Totale volume derivabile dal 1° marzo al 30 settembre	23,9

* La scorta minima al 30 settembre viene valutata sulla base del fabbisogno civile di nove mesi.

Ordina:

Art. 1.

Disposizioni relative al Sistema del Mannu di Pattada

Con effetto immediato 7,5 Mmc del volume disponibile nel Sistema del Mannu di Pattada a Monte Lerno è vincolato fino al 30 settembre 2001.

Art. 2.

Assegnazione delle risorse idriche del Sistema del Mannu di Pattada

Dal 1° marzo al 30 settembre 2001 i volumi di risorsa disponibili nel Sistema del Mannu di Pattada sono assegnati ai vari usi come indicato nella seguente tabella:

	Valori in milioni di mc
Usi civili 7 mesi	5,8
Usi irrigui	18,1
Totale erogazione dal 1° marzo al 30 settembre	23,9

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte seconda.

Cagliari, 27 marzo 2001

Il commissario governativo: FLORIS

01A4059

AGENZIE DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 3 aprile 2001.

Attivazione degli uffici di Voghera, Paola, Gela, Sciacca e Brunico.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Attivazione degli uffici di Voghera, Paola, Gela, Sciacca e Brunico.

1.1. Sono attivati gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate e le sezioni staccate specificati nell'unita tabella *A*. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

1.2. Gli uffici locali di cui al punto 1.1 operano con la competenza territoriale specificata nell'allegata tabella B. Alla data di attivazione dell'ufficio di Paola, la competenza territoriale dell'ufficio di Castrovillari è rideterminata così come specificato nella tabella medesima.

1.3. A decorrere dalla data di avvio degli uffici di cui al punto 1.1, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Pavia, Cosenza, Agrigento e Bolzano, nonché le locali sezioni staccate delle direzioni regionali, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici locali attivati. Restano ferme le competenze dei predetti uffici dell'imposta sul valore aggiunto in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996.

1.4. Alla data di soppressione dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Caltanissetta, i compiti già svolti da tale ufficio in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996 sono attribuiti all'ufficio di Caltanissetta.

MOTIVAZIONI

Il presente atto dispone l'attivazione degli uffici di Voghera, Paola, con le sezioni staccate di Amantea e Belvedere Marittimo, Gela, Sciacca e Brunico. Gli uffici attivati assorbono, per i rispettivi distretti, le competenze dei preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'IVA, del registro e delle sezioni staccate delle direzioni regionali.

Gli uffici delle imposte dirette e del registro che hanno la circoscrizione territoriale coincidente con quella dei nuovi uffici locali vengono soppressi. Gli uffici IVA e le sezioni staccate regionali hanno invece competenza provinciale, sicché quelli operanti a Pavia, Cosenza, Agrigento e Bolzano, dove non sono ancora entrati in funzione tutti gli uffici locali della provincia, continuano temporaneamente ad operare per quella parte della provincia che non rientra nella circoscrizione degli uffici locali attivati. Vengono di contro soppressi l'ufficio IVA e la sezione staccata regionale di Caltanissetta, in quanto, con l'avvio dell'ufficio di Gela, l'attivazione dei nuovi uffici di quella provincia è stata completata.

Viene altresì rideterminata la competenza territoriale dell'Ufficio di Castrovillari, con l'inserimento nella circoscrizione di quell'ufficio del comune di San Donato di Ninea, già ricompreso nella circoscrizione dell'ufficio di Paola. Ciò al fine di corrispondere alla richiesta formulata dal sindaco del predetto comune, che ha lamentato i disagi dei contribuenti di San Donato di Ninea derivanti dai difficili collegamenti con la città di Paola.

Viene infine stabilita una disciplina transitoria per gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996. Trattandosi di adempimenti ormai residuali, si è ritenuto opportuno non frazionarne l'esecuzione tra i diversi uffici locali, e questo sia per evitare diseconomie nell'utilizzo del personale adibito a tale attività, sia per consentire agli uffici locali di nuova attivazione di operare senza carichi arretrati nello specifico settore.

L'esecuzione di tali adempimenti rimane perciò concentrata presso gli uffici IVA di Pavia, Cosenza, Agrigento e Bolzano; a Caltanissetta, dove l'ufficio IVA viene soppresso, i predetti adempimenti vengono invece concentrati presso l'ufficio locale del capoluogo.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66, art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 3 aprile 2001

Il direttore: ROMANO

TABELLA *A*

REGIONE	PROVINCIA	UFFICI ATTIVATI	UFFICI SOPPRESSI	DATE DI ATTIVAZIONE DEI NUOVI UFFICI E DI SOPPRESSIONE DEGLI UFFICI PREESISTENTI
LOMBARDIA	Pavia	Ufficio di **Voghera**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Voghera	11 aprile 2001
CALABRIA	Cosenza	Ufficio di **Paola** e sezioni staccate di Amantea e Belvedere Marittimo	Uffici distrettuali delle imposte dirette ed uffici del registro di Paola e Belvedere Marittimo nonché ufficio del registro di Amantea	12 aprile 2001
SICILIA	Caltanissetta	Ufficio di **Gela**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Gela nonché ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della Direzione regionale di Caltanissetta	24 aprile 2001
	Agrigento	Ufficio di **Sciacca**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Sciacca	27 aprile 2001
TRENTINO ALTO ADIGE	Bolzano	Ufficio di **Brunico**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Brunico	27 aprile 2001

TABELLA *B*

Competenza territoriale degli Uffici di Voghera, Paola, Orbetello, Pietrasanta, Gela, Sciacca e Brunico

SEDE	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
VOGHERA	Bagnaria, Bastida de' Dossi, Bastida Pancarana, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Bressana Bottarone, Calvignano, Casatisma, Casei Gerola, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Cecima, Cervesina, Codevilla, Corana, Cornale, Corvino San Quirico, Fortunago, Godiasco, Lungavilla, Menconico, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montesegale, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pancarana, Pizzale, Ponte Nizza, Retorbido, Rivanazzano, Robecco Pavese, Rocca Susella, Romagnese, Santa Giuletta, Santa Margherita di Staffora, Silvano Pietra, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Verretto, Voghera, Zavattarello.
PAOLA	Acquappesa, Aiello Calabro, Aieta, Amantea, Belmonte Calabro, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Cetraro, Cleto, Diamante, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Grisolia, Guardia Piemontese, Lago, Longobardi, Maierà, Mottafollone, Orsomarso, Paola, Praia a Mare, San Lucido, San Nicola Arcella, San Pietro in Amantea, San Sosti, Sangineto, Sant'Agata di Esaro, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Serra d'Aiello, Tortora, Verbicaro.
GELA	Butera, Gela, Mazzarino, Niscemi, Riesi.
SCIACCA	Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Ribera, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice, Sciacca, Villafranca Sicula.
BRUNICO	Badia .Abtei., Braies .Prags., Brunico .Bruneck., Campo Tures .Sand in Taufers., Chienes .Kiens., Corvara .Corvara., Dobbiaco .Toblach., Falzes .Pfalzen., Gais .Gais., La Valle .Wengen., Marebbe .Enneberg., Monguelfo .Welsberg., Perca .Percha., Predoi .Prettau., Rasun Anterselva .Rasen Antholz., San Candido .Innichen., San Lorenzo di Sebato .St. Lorenzen., San Martino in Badia .St. Martin in Thurn., Selva dei Molini .Mühlwald., Sesto .Sexten., Terento .Terenten., Valdaora .Olang., Valle Aurina .Ahrntal., Valle di Casies .Gsies., Villabassa .Niederdorf..
CASTROVILLARI	Acquaformosa, Albidona, Alessandria del Carretto, Altomonte, Amendolara, Canna, Cassano allo Ionio, Castroregio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Civita, Firmo, Francavilla Marittima, Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Montegiordano, Morano Calabro, Mormanno, Nocara, Oriolo, Papasidero, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Basile, San Donato di Ninea, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, Saracena, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Trebisacce, Villapiana.

01A4261

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 22 marzo 2001.

Accordo tra i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano che integra l'accordo sancito il 3 agosto 2000 (rep. atti n. 1004) in materia di spesa sanitaria.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto;

Visto l'art. 4, comma 1 del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che, in questa Conferenza, Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio di rispettive competenze per svolgere attività di interesse comune;

Visto l' accordo in materia di spesa sanitaria sancito da questa Conferenza nella seduta del 3 agosto 2000 (rep. atti n. 1004);

Vista la proposta di integrazione al suddetto accordo, presentata dai presidenti delle regioni nel corso della seduta di questa Conferenza dell'8 marzo 2001, sulla quale il rappresentante del Ministero della sanità ha espresso il proprio assenso;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, il rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha proposto alcune modifiche alla suddetta proposta avanzata dai presidenti delle regioni, che sono state condivise da questi ultimi e dal rappresentante del Ministero della sanità;

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del richiamato decreto legislativo;

Sancisce

il seguente accordo tra Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Ministro della sanità, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nei termini sottoindicati:

1. Tra i sottoscrittori dell'accordo, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, viene attivato il tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria tra i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con il supporto dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Il tavolo di monitoraggio, sottoporrà a verifica l'evoluzione della spesa sanitaria nel 2001, in particolare nei settori relativi a:

spesa farmaceutica e specialistica ambulatoriale;

spesa per i contratti e le convenzioni;

spese per l'esclusività di rapporto per gli ospedali classificati religiosi, gli IRCSS, la componente universitaria delle aziende miste e dei policlinici;

spese sanitarie a rilevanza sociale.

2. Contestualmente è costituito, presso la segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un tavolo tra Ministero della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano che, con il supporto dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, associ a diversi livelli di assistenza e di prestazioni sanitarie i relativi costi.

Sulla base delle verifiche di cui al punto 1, la Conferenza Stato-regioni definisce le modalità per la copertura degli eventuali maggiori oneri risultanti.

Roma, 22 marzo 2001

Il presidente: LOIERO

01A4060

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.16088-XV.J(3042) del 9 gennaio 2001, il manufatto esplosivo denominato «SPOLETTA FZ 104», che la Simmei Difesa S.p.A. con stabilimento in Colleferro (Roma) intende importare dalla ditta Bofors Ab - Svezia o dalla ditta OFB (Ordnance Factory Board) - India, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 deI Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo A dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con numero ONU 0409, 1.2D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.16428-XV.J(3047) del 9 gennaio 2001, l'esplosivo denominato «PBXN-111 (MIL-E-82902), che la S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A. con sede in Ghedi (Brescia) intende importare, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella II categoria — gruppo B dell'allegato «J» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico con numero ONU 0084, 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.22536-XV.J(2216) del 9 gennaio 2001, i manufatti esplosivi denominati:

colpo a sfera Barbagallo calibro 155 nella versione di colore rosso;

colpo a sfera Barbagallo calibro 155 nella versione di colore blu;

colpo a sfera Barbagallo calibro 155 nella versione di colore argento;

colpo a sfera Barbagallo calibro 155 nella versione di colore verde;

colpo a sfera Barbagallo calibro 155 nella versione di colore azzurro;

colpo a sfera Barbagallo calibro 155 nella versione di colore viola;

colpo a sfera Barbagallo calibro 155 nella versione di colore bianco;

colpo a sfera Barbagallo calibro 155 nella versione di colore sfera di carbone;

colpo a sfera Barbagallo calibro 155 nella versione di colore giallo;

colpo a sfera Barbagallo calibro 155 nella versione di colore tremolante oro;

colpo a sfera Barbagallo calibro 155 nella versione di colore tremolante bianco;

colpo a sfera Barbagallo calibro 155 nella versione di colore intermittente bianco;

colpo a sfera Barbagallo calibro 155 nella versione di colore salice oro;

colpo a sfera Barbagallo calibro 155 nella versione di colore salice verde;

colpo a sfera arbagallo calibro 155 nella versione di colore salice rosso;

colpo a doppia sfera Barbagallo calibro 155 nella versione di colore rosso;

colpo a doppia sfera Barbagallo calibro 155 nella versione di colore blu;

colpo a doppia sfera Barbagallo calibro 155 nella versione di colore argento;

colpo a doppia sfera Barbagallo calibro 155 nella versione di colore verde;

colpo a doppia sfera Barbagallo calibro 155 nella versione di colore azzurro;

colpo a doppia sfera Barbagallo calibro 155 nella versione di colore viola;

colpo a doppia sfera Barbagallo calibro 155 nella versione di colore bianco;

colpo a doppia sfera Barbagallo calibro 155 nella versione di colore sfera di carbone;

colpo a doppia sfera Barbagallo calibro 155 nella versione di colore giallo;

colpo a doppia sfera Barbagallo calibro 155 nella versione di colore tremolante oro;

colpo a doppia sfera Barbagallo calibro 155 nella versione di colore tremolante bianco;

colpo a doppia sfera Barbagallo calibro 155 nella versione di colore intermittente bianco;

colpo a doppia sfera Barbagallo calibro 155 nella versione di colore salice oro;

colpo a doppia sfera Barbagallo calibro 155 nella versione di colore salice verde;

colpo a doppia sfera Barbagallo calibro 155 nella versione di colore salice rosso;

peonia Barbagallo calibro 155 nella versione di colore rosso;

peonia Barbagallo calibro 155 nella versione di colore blu;

peonia Barbagallo calibro 155 nella versione di colore argento;

peonia Barbagallo calibro 155 nella versione di colore verde;

peonia Barbagallo calibro 155 nella versione di colore azzurro;

peonia Barbagallo calibro 155 nella versione di colore viola;

peonia Barbagallo calibro 155 nella versione di colore bianco;

peonia Barbagallo calibro 155 nella versione di colore sfera di carbone;

peonia Barbagallo calibro 155 nella versione di colore giallo;

peonia Barbagallo calibro 155 nella versione di colore tremolante oro;

peonia Barbagallo calibro 155 nella versione di colore tremolante bianco;

peonia Barbagallo calibro 155 nella versione di colore intermittente bianco;

peonia Barbagallo calibro 155 nella versione di colore salice oro;

peonia Barbagallo calibro 155 nella versione di colore salice verde;

peonia Barbagallo calibro 155 nella versione di colore salice rosso;

una ripresa di lampi Barbagallo calibro 155;

una ripresa di lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155;

una ripresa di farfalle Barbagallo calibro 155;

una ripresa di fischi Barbagallo calibro 155;

una ripresa di girelle Barbagallo calibro 155;

una ripresa di ululi Barbagallo calibro 155;

ritardo di sfera e lampi Barbagallo calibro 155 nella versione di colore rosso;

ritardo di sfera e lampi Barbagallo calibro 155 nella versione di colore blu;

ritardo di sfera e lampi Barbagallo calibro 155 nella versione di colore argento;

ritardo di sfera e lampi Barbagallo calibro 155 nella versione di colore verde;

ritardo di sfera e lampi Barbagallo calibro 155 nella versione di colore azzurro;

ritardo di sfera e lampi Barbagallo calibro 155 nella versione di colore viola;

ritardo di sfera e lampi Barbagallo calibro 155 nella versione di colore bianco;

ritardo di sfera e lampi Barbagallo calibro 155 nella versione di colore sfera di carbone;

ritardo di sfera e lampi Barbagallo calibro 155 nella versione di colore giallo;

ritardo di sfera e lampi Barbagallo calibro 155 nella versione di colore tremolante oro;

ritardo di sfera e lampi Barbagallo calibro 155 nella versione di colore tremolante bianco;

ritardo di sfera e lampi Barbagallo calibro 155 nella versione di colore intermittente bianco;

ritardo di sfera e lampi Barbagallo calibro 155 nella versione di colore salice oro;

ritardo di sfera e lampi Barbagallo calibro 155 nella versione di colore salice verde;

ritardo di sfera e lampi Barbagallo calibro 155 nella versione di colore salice rosso;

ritardo di doppia sfera e lampi Barbagallo calibro 155 nella versione di colore rosso;

ritardo di doppia sfera e lampi Barbagallo calibro 155 nella versione di colore blu;

ritardo di doppia sfera e lampi Barbagallo calibro 155 nella versione di colore argento;

ritardo di doppia sfera e lampi Barbagallo calibro 155 nella versione di colore verde;

ritardo di doppia sfera e lampi Barbagallo calibro 155 nella versione di colore azzurro;

ritardo di doppia sfera e lampi Barbagallo calibro 155 nella versione di colore viola;

ritardo di doppia sfera e lampi Barbagallo calibro 155 nella versione di colore bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi Barbagallo calibro 155 nella versione di colore sfera di carbone;

ritardo di doppia sfera e lampi Barbagallo calibro 155 nella versione di colore giallo;

ritardo di doppia sfera e lampi Barbagallo calibro 155 nella versione di colore tremolante oro;

ritardo di doppia sfera e lampi Barbagallo calibro 155 nella versione di colore tremolante bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi Barbagallo calibro 155 nella versione di colore intermittente bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi Barbagallo calibro 155 nella versione di colore salice oro;

ritardo di doppia sfera e lampi Barbagallo calibro 155 nella versione di colore salice verde;

ritardo di doppia sfera e lampi Barbagallo calibro 155 nella versione di colore salice rosso;

ritardo di farfalle e lampi Barbagallo calibro 155;

ritardo di girelle e lampi Barbagallo calibro 155;

ritardo di ululi e lampi Barbagallo calibro 155;

ritardo di fischi e lampi Barbagallo calibro 155;

ritardo di sfera e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore rosso;

ritardo di sfera e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore blu;

ritardo di sfera e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore argento;

ritardo di sfera e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore verde;

ritardo di sfera e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore azzurro;

ritardo di sfera e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore viola;

ritardo di sfera e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore bianco;

ritardo di sfera e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore sfera di carbone;

ritardo di sfera e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore giallo;

ritardo di sfera e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore tremolante oro;

ritardo di sfera e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore tremolante bianco;

ritardo di sfera e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore intermittente bianco;

ritardo di sfera e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore salice oro;

ritardo di sfera e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore salice verde;

ritardo di sfera e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore salice rosso;

ritardo di doppia sfera e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore rosso;

ritardo di doppia sfera e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore blu;

ritardo di doppia sfera e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore argento;

ritardo di doppia sfera e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore verde;

ritardo di doppia sfera e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore azzurro;

ritardo di doppia sfera e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore viola;

ritardo di doppia sfera e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore sfera di carbone;

ritardo di doppia sfera e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore giallo;

ritardo di doppia sfera e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore tremolante oro;

ritardo di doppia sfera e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore tremolante bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore intermittente bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore salice oro;

ritardo di doppia sfera e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore salice verde;

ritardo di doppia sfera e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore salice rosso;

ritardo di peonie e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore rosso;

ritardo di peonie e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore blu;

ritardo di peonie e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore argento;

ritardo di peonie e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore verde;

ritardo di peonie e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore azzurro;

ritardo di peonie e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore viola;

ritardo di peonie e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore bianco;

ritardo di peonie e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore sfera di carbone;

ritardo di peonie e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore giallo;

ritardo di peonie e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore tremolante oro;

ritardo di peonie e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore tremolante bianco;

ritardo di peonie e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore intermittente bianco;

ritardo di peonie e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore salice oro;

ritardo di peonie e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore salice verde;

ritardo di peonie e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155 nella versione di colore salice rosso;

ritardo di farfalle e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155;

ritardo di girelle e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155;

ritardo di ululi e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155;

ritardo di fischi e lampi cal. 48 Barbagallo calibro 155;

ritardo di sfera ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore rosso;

ritardo di sfera ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore blu;

ritardo di sfera ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore argento;

ritardo di sfera ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore verde;

ritardo di sfera ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore azzurro;

ritardo di sfera ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore viola;

ritardo di sfera ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore bianco;

ritardo di sfera ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore sfera di carbone;

ritardo di sfera ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore giallo;

ritardo di sfera ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore tremolante oro;

ritardo di sfera ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore tremolante bianco;

ritardo di sfera ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore intermittente bianco;

ritardo di sfera ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore salice oro;

ritardo di sfera ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore salice verde;

ritardo di sfera ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore salice rosso;

ritardo di doppia sfera ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore rosso;

ritardo di doppia sfera ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore blu;

ritardo di doppia sfera ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore argento;

ritardo di doppia sfera ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore verde;

ritardo di doppia sfera ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore azzurro;

ritardo di doppia sfera ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore viola;

ritardo di doppia sfera ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore bianco;

ritardo di doppia sfera ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore sfera di carbone;

ritardo di doppia sfera ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore giallo;

ritardo di doppia sfera ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore tremolante oro;

ritardo di doppia sfera ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore tremolante bianco;

ritardo di doppia sfera ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore intermittente bianco;

ritardo di doppia sfera ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore salice oro;

ritardo di doppia sfera ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore salice verde;

ritardo di doppia sfera ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore salice rosso;

ritardo di peonia ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore rosso;

ritardo di peonia ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore blu;

ritardo di peonia ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore argento;

ritardo di peonia ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore verde;

ritardo di peonia ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore azzurro;

ritardo di peonia ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore viola;

ritardo di peonia ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore bianco;

ritardo di peonia ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore sfera di carbone;

ritardo di peonia ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore giallo;

ritardo di peonia ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore tremolante oro;

ritardo di peonia ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore tremolante bianco;

ritardo di peonia ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore intermittente bianco;

ritardo di peonia ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore salice oro;

ritardo di peonia ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore salice verde;

ritardo di peonia ed intrecci Barbagallo calibro 155 nella versione di colore salice rosso;

che la ditta «Barbagallo Giuseppe - Fabbrica Fuochi Artificiali» intende produrre nella propria fabbrica in Santa Venerina (CT) - contrada Scura di Linare, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.1453-XV.J(2084) del 17 gennaio 2001, i manufatti esplosivi denominati:

colpo a sfera con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore rosso;

colpo a sfera con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore blu;

colpo a sfera con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore argento;

colpo a sfera con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore verde;

colpo a sfera con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore azzurro;

colpo a sfera con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore viola;

colpo a sfera con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore bianco;

colpo a sfera con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore sfera di carbone;

colpo a sfera con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore giallo;

colpo a sfera con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore arancione;

colpo a sfera con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore tremolante oro;

colpo a sfera con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore tremolante bianco;

colpo a sfera con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore intermittente bianco;

colpo a sfera con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore intermittente argento;

colpo a sfera con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore salice oro;

colpo a sfera con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore salice verde;

colpo a sfera con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore salice argento;

colpo a sfera con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore turchese;

colpo a sfera con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore bianco coda;

colpo a doppia sfera con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore rosso;

colpo a doppia sfera con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore blu;

colpo a doppia sfera con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore argento;

colpo a doppia sfera con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore verde;

colpo a doppia sfera con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore azzurro;

colpo a doppia sfera con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore viola;

colpo a doppia sfera con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore bianco;

colpo a doppia sfera con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore sfera di carbone;

colpo a doppia sfera con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore giallo;

colpo a doppia sfera con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore arancione;

colpo a doppia sfera con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore tremolante oro;

colpo a doppia sfera con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore tremolante bianco;

colpo a doppia sfera con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore intermittente bianco;

colpo a doppia sfera con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore intermittente argento;

colpo a doppia sfera con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore salice oro;

colpo a doppia sfera con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore salice verde;

colpo a doppia sfera con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore salice argento;

colpo a doppia sfera con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore turchese;

colpo a doppia sfera con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore bianco coda;

peonia con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore rosso;

peonia con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore blu;

peonia con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore argento;

peonia con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore verde;

peonia con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore azzurro;

peonia con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore viola;

peonia con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore bianco;

peonia con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore sfera di carbone;

peonia con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore giallo;

peonia con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore arancione;

peonia con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore tremolante oro;

peonia con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione o colore tremolante bianco;

peonia con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore intermittente bianco;

peonia con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore intermittente argento;

peonia con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore salice oro;

peonia con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore salice verde;

peonia con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore salice argento;

peonia con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore turchese;

peonia con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore bianco coda;

una ripresa di rentine con colpo finale d'amplo calibro 115;

una ripresa di lampi con colpo finale d'amplo calibro 115;

una ripresa di farfalle con colpo finale d'amplo calibro 115;

una ripresa di fischi con colpo finale d'amplo calibro 115;

una ripresa di girelle con colpo finale d'amplo calibro 115;

una ripresa di ululi con colpo finale d'amplo calibro 115;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore rosso;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore blu;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore argento;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore verde;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore azzurro;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore viola;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore bianco;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore sfera di carbone;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore giallo;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore arancione;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore tremolante oro;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore tremolante bianco;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore intermittente bianco;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore intermittente argento;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore salice oro;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore salice verde;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore salice argento;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore turchese;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore bianco coda;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore rosso;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore blu;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore argento;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore verde;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore azzurro;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore viola;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore bianco;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore sfera di carbone;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore giallo;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore arancione;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore tremolante oro;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore tremolante bianco;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore intermittente bianco;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore intermittente argento;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore salice oro;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore salice verde;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore salice argento;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore turchese;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore bianco coda;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore rosso;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore blu;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore argento;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore verde;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore azzurro;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore viola;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore bianco;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore sfera di carbone;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore giallo;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore arancione;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore tremolante oro;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore tremolante bianco;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore intermittente bianco;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore intermittente argento;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore salice oro;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore salice verde;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore salice argento;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore turchese;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore bianco coda;

ritardo di farfalle e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115;

ritardo di girelle e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115;

ritardo di ululi e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115;

ritardo di fischi e rentine con colpo finale d'amplo calibro 115;

due riprese di rentine con colpo finale d'amplo calibro 115;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore rosso;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore blu;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore argento;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore verde;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore azzurro;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore viola;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore bianco;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore sfera di carbone;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore giallo;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore arancione;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore tremolante oro;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore tremolante bianco;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore intermittente bianco;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore intermittente argento;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore salice oro;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore salice verde;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore salice argento;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore turchese;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore bianco coda;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore rosso;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore blu;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore argento;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore verde;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore azzurro;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore viola;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore sfera di carbone;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore giallo;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore arancione;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore tremolante oro;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore tremolante bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore intermittente bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore intermittente argento;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore salice oro;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore salice verde;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore salice argento;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore turchese;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore bianco coda;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore rosso;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore blu;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore argento;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore verde;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore azzurro;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore viola;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore bianco;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore sfera di carbone;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore giallo;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore arancione;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore tremolante oro;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore tremolante bianco;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore intermittente bianco;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore intermittente argento;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore salice oro;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore salice verde;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore salice argento;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore turchese;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115 nella versione colore bianco coda;

ritardo di farfalle e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115;

ritardo di girelle e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115;

ritardo di ululi e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115;

ritardo di fischi e lampi con colpo finale d'amplo calibro 115;

due riprese di lampi con colpo finale d'amplo calibro 115;

due riprese di farfalle con colpo finale d'amplo calibro 115;

due riprese di fischi con colpo finale d'amplo calibro 115;

due riprese di girelle con colpo finale d'amplo calibro 115;

due riprese di ululi con colpo finale d'amplo calibro 115;

che la ditta «D'Amplo Giuseppe - Fabbrica fuochi artificiali» intende produrre nel proprio stabilimento in Mineo (Catania), contrada Fiume CaldoToffia, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n.559/C.26807-XV.J (2486) del 17 gennaio 2001, i manufatti esplosivi denominati:

razzo 1 Ferlazzo versione colore tremolante bianco;

razzo 1 Ferlazzo versione colore tremolante giallo;

razzo 1 Ferlazzo versione colore rosso;

razzo 1 Ferlazzo versione colore verde;

razzo 1 Ferlazzo versione colore blu;

razzo 2 Ferlazzo versione colore tremolante bianco;

razzo 2 Ferlazzo versione colore tremolante giallo;

razzo 2 Ferlazzo versione colore rosso;

razzo 2 Ferlazzo versione colore verde;

razzo 2 Ferlazzo versione colore blu;

razzo 1C Ferlazzo;

razzo 2C Ferlazzo;

che il sig. Ferlazzo Salvatore intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Camaro Superiore (ME) - Contrada Maciurari, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato«A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n.559/C.1992-XV.J (2756) del 9 gennaio 2001, i manufatti esplosivi denominati:

art. C20019.01 (d.f.: cannoli rossi con multiflash bianchi);

art. C20019.02 (d.f.: cannoli verdi con multiflash bianchi);

art. C20019.03 (d.f.: cannoli gialli con multiflash bianchi);

art. C20015.01 (d.f.: 5 colpi in successione con cometa verde);

art. C20015.02 (d.f.: 5 colpi in successione con cometa rossa);

art. C20015.03 (d.f.: 5 colpi in successione con cometa bianca);

che la «R. Riedlinger S.r.l.» con sede in Merano (BZ) intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E Co. repubblica popolare cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato«A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n.559/C.22775-XV.J (2233) del 17 gennaio 2001, i manufatti esplosivi denominati:

bomba Teora/G C80;

bomba Teora/N C80;

bomba Teora a farfalle C80;

bomba Teora sfondo a rendini C100;

bomba Teora a 5 di giorno C100;

bomba Teora a 8 stucchi C135;

sfera Teora C10;

che il sig. Teora Michele intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Venosa (PZ) - contrada Carabella, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato«A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n.559/C.22076-XV.J (2220) del 9 gennaio 2001, i manufatti esplosivi denominati:

granata Di Fraia C80;

granata Di Fraia C90;

granata Di Fraia C160;

sfera Di Fraia C25;

che il sig. Di Fraia Francesco intende produrre nella propria fabbrica in S. Marcellino (CE) - località Nunziata, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato«A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26611-XV.J(2376) del 17 gennaio 2001, i manufatti esplosivi denominati:

candela romana Giuliani cal. 55 farfalle versione colore rosso;

candela romana Giuliani cal. 55 farfalle versione colore verde;

candela romana Giuliani cal. 55 farfalle versione colore bianco titanio;

che la Pirotecnica Giuliani S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Toffia (Rieti), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.16427-XV.J(3048) del 17 gennaio 2001, gli esplosivi denominati «PBXN-110 (MIL-E-82901) tipo I» e «PBXN-110 (MIL-E-82901) tipo II», che la S.E.I. Società esplosivi industriali S.p.a., con sede in Ghedi (Brescia), intende importare dagli U.S.A., sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella II categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0084,1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.22614-XV.J(3180) del 17 gennaio 2001, la polvere da caccia denominata «Alpra 2000/32», che la Sipe Nobel S.r.l. con stabilimento in Orbetello (Grosseto) intende importare dalla ditta Uee Cartucheria Deportiva S.A. (Spagna), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella I categoria - gruppo A dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0160,1.1C.

Con decreto ministeriale n. 559/C.4448-XV.J(2811) del 9 gennaio 2001, i manufatti esplosivi denominati: «Enterprise 5000 professional nella versione con miscela multicolore» e «Enterprise 5000 professional nella versione senza miscela multicolore», che il sig. Nasti Vincenzo intende produrre nella propria fabbrica in via Vallone dei Gerolomini, 11 - Napoli, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.8133-XV.J(2876) del 17 gennaio 2001, la polvere nera denominata «Polverino razzi», che la Sipe Nobel S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento sito in Orbetello (Grosseto), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella I categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0027,1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.22613-XV.J(3179) del 17 gennaio 2001, la polvere da caccia denominata «Alpra 2000/34», che la Sipe Nobel S.r.l. con stabilimento in Orbetello (Grosseto) intende importare dalla ditta Uee Cartucheria Deportiva S.A. (Spagna), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella I categoria - gruppo A dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0160,1.1C.

Con decreto ministeriale n. 559/C.4446-XV.J(2809) del 9 gennaio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Vulcano Nasti 3», che il sig. Nasti Vincenzo intende produrre nella propria fabbrica in via Vallone dei Gerolomini, 11 - Napoli, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo C dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.22600-XV.J(3178) del 17 gennaio 2001, la polvere da caccia denominata «Alpra 2000/28», che la Sipe Nobel S.r.l. con stabilimento in Orbetello (Grosseto) intende importare dalla ditta Uee Cartucheria Deportiva S.A. (Spagna), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella I categoria - gruppo A dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0160,1.1 C.

01A4075 - 4076 - 3929 - 3930- 4087 - 4088 - 4089 - 4090 - 3962

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 20 aprile 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8989
Yen giapponese	110,18
Corona danese	7,4635
Lira Sterlina	0,62350
Corona svedese	9,0950
Franco svizzero	1,5311
Corona islandese	83,89
Corona norvegese	8,1230
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,57844
Corona ceca	34,503
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	267,06
Litas lituano	3,5956
Lat lettone	0,5637
Lira maltese	0,4037
Zloty polacco	3,5972
Leu romeno	25157
Tallero sloveno	216,4479
Corona slovacca	43,405
Lira turca	1104000
Dollaro australiano	1,7437
Dollaro canadese	1,3891
Dollaro di Hong Kong	7,0108
Dollaro neozelandese	2,1885
Dollaro di Singapore	1,6320
Won sudcoreano	1180,26
Rand sudafricano	7,3354

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A4473

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Azitrocin»

Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. specialità medicinale n. 133

Specialità medicinale: AZITROCIN.

Confezione: «1500 mg polvere per sospensione orale» 1 flacone - A.I.C. n. 027897026.

Società: Bioindustria farmaceutici S.r.l. - Strada statale 156, km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Azitrocin» "1500 mg polvere per sospensione orale" 1 flacone - A.I.C. n. 027897026 prodotti anteriormente al 29 marzo 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 198 del 28 gennaio 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 25 marzo 2001».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4161

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Anatensol, Buspar, Capoten, Cronocef, Reseril, Tensogard, Tensozide».

Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. specialità medicinale n. 159

Specialità medicinali: ANATENSOL, BUSPAR, CAPOTEN, CRONOCEF, RESERIL, TENSOGARD, TENSOZIDE.

Società: Bristol Myers Squibb S.p.a. - Via del Murillo km 2,800 - 04010 Sermoneta (Latina)

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni delle specialità medicinali "Anatensol", "Buspar", "Capoten", "Cronocef", "Reseril", "Tensogard", "Tensozide", nelle forme, confezioni e numeri di A.I.C. di cui al decreto 1006 del 1º dicembre 2000, prodotti anteriormente al 20 dicembre 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto 1006 del 1º dicembre 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 18 giugno 2001».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4162

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Solving»

Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. specialità medicinale n. 160

Specialità medicinale: SOLVING.

Società MDM S.r.l. - Viale Papiniano, 22B - 20123 Milano.

Confezione:

astuccio blister 30 compresse 100 mg - A.I.C. n. 032930012.

astuccio 30 bustine gran 100 mg uso orale - A.I.C. n. 032930036.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale "Solving": astuccio blister 30 compresse 100 mg - A.I.C. n. 032930012; astuccio 30 bustine gran 100 mg uso orale - A.I.C. n. 032930036, prodotti anteriormente all'11 dicembre 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 878 del 16 ottobre 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 9 giugno 2001».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4163

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Aplactin» e «Cepimex».

Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C.
specialità medicinale n. 172

Specialità medicinali: APLACTIN, CEPIMEX.

Società UPSA S.p.a. - Viale Virgilio Maroso, 50 - 00142 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni delle specialità medicinali: "Aplactin", "Cepimex", nelle forme, confezioni e numeri di A.I.C. di cui al decreto 1005 del 1° dicembre 2000, prodotti anteriomente al 20 dicembre 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 1004 del 1° dicembre 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 18 giugno 2001».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4164

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA

Attivazione delle sezioni staccate della Commissione tributaria regionale della Sicilia

IL PRESIDENTE

(Omissis);

Dispone:

Sono attivate dal giorno 17 aprile 2001 le segreterie delle sezioni staccate di questa Commissione tributaria regionale, ubicate in Caltanissetta, Catania, Messina e Siracusa.

Da tale data le predette segreterie espleteranno i servizi di ricezione delle costituzioni delle parti, nonché di atti e documenti in genere relativi ai procedimenti assegnati per la trattazione alle rispettive sezioni, ed ogni altro servizio amministrativo inerente ai procedimenti medesimi o al personale — magistrati e impiegati amministrativi — delle sezioni.

La costituzione delle parti e il deposito di atti e documenti potranno comunque avvenire presso la segreteria della sede principale di Palermo.

L'insediamento dei magistrati assegnati alle sezioni staccate di questa Commissione avverrà, presso i locali già predisposti per ciascuna sezione, il giorno 2 maggio 2001.

Ciascuna sezione staccata tratterà in via esclusiva i procedimenti relativi ad appelli avverso le sentenze delle commissioni tributarie provinciali ricomprese nella sua circoscrizione, a revocazioni di proprie sentenze, nonché ancora quale giudice di rinvio — dalla Corte Suprema di Cassazione, dalla Commissione tributaria centrale o dalla Commissione tributaria regionale — di procedimenti che in primo grado sono stati ivi radicati.

Alla sede principale di Palermo restano assegnati solo i giudizi di appello, di revocazione e di rinvio relativi a controversie decise in primo grado dalle commissioni provinciali di Palermo, Agrigento e Trapani.

In relazione a giudizi di appello o di revocazione avverso decisioni emesse dalle cessate commissioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 636/1972 si avrà egualmente riguardo ai fini della ripartizione, alla circoscrizione della sezione staccata che ricomprende quella dell'organo decidente in primo grado.

I giudizi di ottemperanza saranno distribuiti tra la sezione principale e le sezioni staccate tenendo conto della circoscrizione territoriale della commissione che ha deciso il giudizio di primo grado.

I procedimenti incidentali di sospensione dell'esecuzione ex art. 19 del decreto legislativo n. 472/1997 sono ripartiti secondo i criteri come sopra stabiliti per i rispettivi giudizi di merito.

La trasmissione dei fascicoli dei procedimenti assegnati a ciascuna sezione avverrà con la necessaria gradualità in funzione delle esigenze organizzative e strumentali di questa segreteria, dandosi comunque la preferenza ai procedimenti già assegnati alle sezioni destinate a comporre le sezioni staccate.

L'assegnazione dei procedimenti alle diverse sezioni rientra, anche per le sezioni staccate, nella competenza del presidente della commissione, a norma dell'art. 26 del decreto legislativo n. 546/1996. A tal fine il presidente si recherà periodicamente con frequenza almeno mensile, presso le sedi delle sezioni staccate.

I presidenti coordinatori di ciascuna sezione staccata sottoporranno al presidente della commissione qualsiasi anomalia o irregolarità nel funzionamento delle rispettive sezioni staccate e in ogni caso gli trasmetteranno trimestralmente una relazione sull'attività svolta dalla sezione, corredata dalle loro osservazioni e proposte.

Il calendario delle udienze delle singole sezioni sarà, anche nell'ambito delle sezioni staccate, predisposto dai singoli presidenti di sezione e trasmesso ai presidenti coordinatori, i quali ne cureranno a loro volta la trasmissione per l'approvazione al presidente della commissione, chiamato a verificare la compatibilità tra le udienze delle singole sezioni e la possibilità effettiva della tenuta di esse in relazione alla situazione strutturale ed organizzativa della rispettiva sezione staccata.

I presidenti di sezione coordinatori adotteranno le opportune iniziative atte a prevenire e comunque eliminare ogni possibile inconveniente nella distribuzione e nell'effettivo svolgimento delle udienze, pubbliche e in camera di consiglio.

Il presente decreto sarà comunicato al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, al Ministero delle finanze, direzione generale degli affari generali e del personale e all'Agenzia delle entrate, sede di Roma e direzione regionale di Palermo, e pubblicato, a cura del direttore della segreteria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 21 marzo 2001

Il presidente: MARLETTA

01A4061

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante il regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2001).

Al decreto citato in epigrafe, sono apportate le seguenti correzioni in corrispondenza delle pagine della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* sottoriportate:

alla pag. 28, all'art. 4, comma 2, lettera *a)*, anziché «organismi di normalizzazione europei *conte* l'Istituto» leggasi: «organismi di normalizzazione europei *come* l'Istituto»;

alla pag. 30, all'art. 12, comma 1, anziché «linee affittate in base *ai* presunto mercato» leggasi: «linee affittate in base *al* presunto mercato»;

alla pag. 34, all'art. 28 comma 1, anziché «e di blocco selettivo di chiamate sono definiti nell'allegato V, parte *I*» leggasi: «e di blocco selettivo di chiamate sono definiti nell'allegato V, parte *1*».

01A4403

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651094/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 9 4 0 0 1 *

L. 1.500
€ 0,77